

## TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Voti dei deputati Serpieri, e Spinelli. = Voto motivato del deputato Viacava per atti di ringraziamento ai promotori del Consozio nazionale di Torino per sopperire alle necessità dello Stato — Parole in appoggio dei deputati Ricciardi e Lazzaro — È approvato all'unanimità. = Presentazione di un progetto di legge per la cessione ai municipii dei teatri demaniali. = Convalidamento dell'elezione di Teano — Incidente sulla relazione a farsi dell'elezione di Crema — Dopo osservazioni dei deputati Pepoli, Pasella, Piroli, Salvagnoli, Asproni, Cordova, e Lanza Giovanni — È sospesa. = Relazione sull'elezione di Caltanissetta, e proposta di annullamento — Parlano i deputati Guerrieri, relatore, Cordova, La Porta, Errante, Venturelli, Romano Giuseppe, Lazzaro — L'elezione è approvata, e nello stesso mentre il collegio è dichiarato vacante — Discussione sul progetto di legge per la cessione di una chiesa al comune di Mongiana — Obbiezioni del deputato D'Ayala, e spiegazioni dei deputati Capone, relatore, e Sella — Osservazioni del deputato De Boni — Approvazione dell'articolo. = Approvazione dei due articoli del progetto di legge per la vendita di un podere a Fornò, dopo alcune osservazioni dei deputati Sineo, e Capone. = Discussione del progetto di legge per proroga di un articolo della legge sugli ademprivi — Approvazione dell'articolo unico, sul quale parlano il deputato Asproni, ed il ministro per l'agricoltura e commercio — Voto motivato dal deputato Salaris — Osservazioni dei deputati Asproni, e Pepoli, relatore, e del ministro suddetto — È ritirato. = Istanza d'ordine del deputato Calvino, circa la presenza dei deputati alle discussioni, e avvertenza del presidente. = Votazione ed approvazione dei tre suddetti disegni di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

**MACCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**GRAVINA**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,973. Bichi dottore Cesare e altri interessati all'affrancazione delle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino, invitano la Camera ad approvare sollecitamente la proposta iniziata dal deputato Salvagnoli su tale oggetto, provvedendo a che uno degli arbitri venga eletto dalla deputazione rappresentante gli aventi diritto nei diversi comunelli.

10,974. La Giunta comunale di Foggia fa istanza perchè i religiosi *Fate benefratelli* vengano dappertutto e specialmente in quel comune esclusi dalla generale soppressione delle corporazioni religiose.

10,975. I Consigli comunali di Mascari, provincia di Trapani, di Mazzara del Vallo, provincia di Catania, reclamano contro la proposta tassa sulla produzione del vino.

10,976. Il sindaco di Monteleone di Calabria svolge considerazioni dirette a dimostrare la convenienza che quella città sia destinata a sede provinciale e diocesana.

10,977. Il sindaco di Villa Basilica, provincia di

Lucca, sottopone al giudizio della Camera un progetto per riparare, a suo avviso, alle strettezze dell'erario pubblico con modi più semplici e meno vessatorii e dispendiosi di quelli proposti dal Ministero.

### OMAGGI — ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Hanno fatto omaggio alla Camera:

La Società ligure di storia patria — 8 esemplari dell'*Elogio* letto dal suo presidente, il barone Pasquale Tola, alla memoria del *Principe Odone*.

Prefetto di Parma — 16 copie degli *Atti di quel Consiglio provinciale nella Sessione 1865*.

Tipografia Amosso, di Biella — 70 esemplari delle *Riflessioni d'un sotto-prefetto sulla soppressione delle sotto-prefetture*.

Colonnello Domenico Martines, da Messina — Due esemplari della sua opera intitolata: *Origine e progressi dell'aritmetica*, e due copie della *Relazione* del professore Catara-Lettieri sul detto lavoro.

Sindaco di Reggio (Emilia) — Due copie del *Resoconto morale di quella Giunta municipale* per l'anno 1865.

**SERPIERI.** Domando la parola per una dichiarazione. Non ho potuto ieri dare il mio voto perchè era assente

da Firenze per urgenti affari di famiglia; ora mi sento il debito di dichiarare che, se fossi stato presente, avrei votato per l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Pepoli nel senso accettato dal mio amico Mordini, ed avrei votato contro l'ordine del giorno proposto dal deputato Lovito.

**SALVAGNOLI.** Domando che la petizione 10,933 sia inviata alla Commissione già incaricata di riferire sulla legge relativa all'affrancazione delle terre di quel comune.

**PRESIDENTE.** Sarà inviata a quella Commissione, a termini del regolamento.

(*Non essendo la Camera in numero, si procede all'appello nominale, il quale è poi interrotto pel sovrappiungere di molti deputati.*)

**DE LUCA.** Domando l'urgenza della petizione a nome di oltre un migliaio di cittadini delle provincie meridionali, chiedenti la esclusione dell'unicità della Banca e la reiezione del progetto di affidarle i servizi di tesoreria. La petizione porta il numero 10,970, e chiedo che questa petizione sia inviata alla Commissione incaricata di riferire intorno al disegno di legge sulla Banca Nazionale e sui servizi di tesoreria.

**PRESIDENTE.** Sarà inviata a quella Commissione, a termini del regolamento.

**RICCIARDI.** Chiedo l'urgenza della petizione 10,974, e domando che venga inviata alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo all'asse ecclesiastico. La petizione in discorso è della Giunta municipale di Foggia, la quale invoca dal Parlamento un'eccezione alla legge di soppressione in favore dei frati ospedalieri di San Giovanni di Dio, che hanno in Foggia uno spedale da poter riuscire di modello. La Camera si maraviglierà forse nel vedermi sorgere a difensore dei frati; ma io le dirò che ove l'ordine dei *Fate bene fratelli* venisse soppresso, perirebbero con esso in Italia quarantasei eccellenti ospedali. Il perchè io non saprei troppo raccomandare la petizione del municipio foggiano.

**PRESIDENTE.** La petizione 10,974 sarà, a termini del regolamento, mandata alla Commissione accennata dall'onorevole Ricciardi.

Il deputato Rogadeo scrive chiedendo un congedo di 20 giorni, dovendo recarsi a Napoli per urgenti affari di famiglia.

Il deputato Schininà scrive che, dovendo assentarsi da Firenze per motivi di famiglia, prega perciò la Camera a volergli accordare due mesi di congedo.

(Questi congedi sono accordati.)

Il deputato Catucci ha presentato un progetto di legge per essere inviato agli uffici.

Si darà lettura alla Camera di una lettera del deputato Spinelli, per dichiarazione del suo voto.

« L'ordine del giorno Lovito, votato ieri dalla maggioranza, sottoscritto da me e dagli altri miei amici, e colleghi politici del Parlamento, fu susseguito dalla mia

votazione affermativa, siccome lo fu dall'altra votazione negativa per l'ordine del giorno *puro e semplice*, proposto precedentemente.

« Il mio voto non pertanto fu omesso nel rendiconto della Camera, e la stampa giornalistica non riportando il mio nome, lascia giudicare o l'assenza o la *inconsequenza*, che sono entrambe colpevoli per un uomo che si rispetta nello adempimento del proprio dovere, massimamente in occasioni solenni e gravi come quella che preoccupava ieri il potere legislativo nazionale. Egli è adunque per far cessare l'*equivoco* e le *interpretazioni gratuite*, che io me le rivolgo con la presente, pregando la S. V. illustrissima di voler dichiarare che io promotore e sottoscrittore del detto ordine del giorno, lo votai, negando per conseguenza, con analogo voto, l'adesione al voto puro e semplice, disponendo la rettificazione del rendiconto medesimo.

« La stampa pubblica con tal dichiarazione prenderà atto sicuramente, acciò sia palese di avere io compiuto il debito mio secondo la coscienza mi dettava, ed il bene pubblico m'imponeva. »

Si è data lettura alla Camera della lettera del deputato Spinelli in ossequio ai nostri precedenti: debbo però notare che nel rendiconto ufficiale del Parlamento, il quale a suo tempo sarà pubblicato, non esiste l'omissione lamentata dall'onorevole nostro collega.

#### VOTO DI PLAUSO PROPOSTO DAL DEPUTATO VIACAVA AI PROMOTORI DEL CONSORZIO NAZIONALE IN TORINO.

**PRESIDENTE.** Il deputato Viacava ha la parola per una dichiarazione.

**VIACAVA.** Alcune parole dette dall'onorevole Cairoli nell'ultimo suo eloquente discorso mi hanno suggerito un concetto, che ora vengo ad esporvi.

Un fatto grande ed unico ora si compie in Italia. La generosa Torino si è fatta iniziatrice di un Consorzio nazionale per sovvenire alle necessità finanziarie dello Stato, ed ha eccitato una nobile emulazione di disinteresse e di sacrifici fra tutti i cittadini d'Italia. La notizia della proposta del nuovo Plebiscito volò in ogni provincia; le popolazioni l'accolsero con immenso entusiasmo, ed ora si sta attuando la generosa idea con quell'alacrità, con quello zelo, con quello slancio, che non è proprio di alcuna nazione fuorchè degli Italiani. (*Bene!*)

In tale circostanza io credo che il Parlamento non possa, nè debba tacere, e noi rappresentanti della nazione, da questa città delle grandi memorie, delle sublimi ispirazioni e delle generose iniziative, noi dobbiamo fare un atto di plauso e di encomio al generoso popolo subalpino; noi dobbiamo esternare i nostri sentimenti di ammirazione e di riconoscenza ai benemeriti promotori di una così generosa impresa. (*Bene!*) Alcuni forse dubiteranno dell'esito di questa grande

opera nazionale: ma io risponderò loro: l'Italia non è essa la terra del sacrificio?

In faccia al generoso proposito, a fronte di così nobile esempio di virtù cittadina, potrà mai l'Italia indietreggiare, o stare perplessa?

Per queste ragioni io mi faccio animo a proporvi il seguente ordine del giorno, depositato prima d'ora al banco della Presidenza.

« La Camera, plaudendo al nobile concetto di un Consorzio nazionale per sovvenire alle necessità finanziarie dello Stato, e deliberando perciò i più sentiti ringraziamenti agli iniziatori e cooperatori di una tale generosa impresa, passa all'ordine del giorno. » (*Segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** È mio debito di osservare che a termini del regolamento ogni proposta deve essere esaminata dagli uffici; però la Camera, se lo crede, può deliberare anche immediatamente, ed io sarò ben lieto di consultarla, e di accedere alla sua deliberazione.

La parola è all'onorevole Ricciardi.

**RICCIARDI.** Io credo che la Camera potrebbe questa volta derogare al suo regolamento.

Mi sarà poi lecita una parola in questa congiuntura, poichè il nostro onorevole presidente e molti fra i miei colleghi, i quali fecero parte della passata Legislatura, sanno benissimo che nella tornata del 17 giugno 1861 ebbi l'onore di proporre uno schema di legge, col titolo di *Danaro d'Italia*, che aveva a un dipresso lo scopo medesimo, al quale si mira dal *Consorzio nazionale*. Io potrei in certo modo reclamare la priorità di questo nobile pensiero, ma nol farò, contentandomi di godere che cinque anni dopo siasi pensato da altri ad attuare quel mio concetto. Credo poi che la Camera debba senza discussione approvare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Viacava e da me. Nostro scopo fu l'inviare un saluto affettuoso alla nobile città di Torino, ed una parola di ringraziamento ai promotori della sottoscrizione. Necessario mi sembra che il Parlamento faccia udire la sua voce in questa occasione. Quanto a noi, bramerei che profitassimo delle prime vacanze per fare propaganda per ogni dove nei nostri paesi, e confortare i più piccoli comuni del regno (che ne annovera 7720) a partecipare all'opera generosa destinata a porgere aiuto all'erario e però al credito dello Stato.

**LAZZARO.** Io credo che quando una proposta simile a quella che venne fatta dal deputato Viacava viene messa dinanzi alla Camera, non resta altro che approvarla; le ragioni sono evidenti. Tralascio ancora di dire l'effetto che produrrebbe, se anche una semplice dilazione si frapponesse all'approvazione di questa proposta. L'onorevole presidente ottemperando alle disposizioni del nostro regolamento notò che tal mozione dovesse passare agli uffici.

Io farò osservare come proposte di questo genere non si sono mai trasmesse agli uffici, e potrei ricordare

quella fatta dall'onorevole San Donato relativamente alla guardia nazionale, all'esercito.

Potrei ricordare ancora il voto di ringraziamento proposto dall'onorevole Mancini alla città di Torino ed altri; sono queste manifestazioni di sentimento, le quali non hanno bisogno di essere discusse, ma votate. Quando abbiamo visto che l'appello fatto da Torino ha trovato un riscontro in tutte le provincie italiane, tra cui mi compiaccio annoverare le meridionali e Napoli specialmente, dove questa proposta è stata approvata con un entusiasmo febbrile, io credo che quanti sono presenti consentiranno con trasporto che la mozione dell'onorevole Viacava possa senza indugio essere messa ai voti e l'approveranno con quella unanimità che merita il fatto che ne è lo scopo, pensando che il voto della Camera contribuirà efficacemente a che la nobile idea, il generoso concetto abbia sempre più l'esplicamento che gli si debbe (*Bene!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ho già annunziato che sarei ben lieto di accedere al desiderio della Camera, e siccome si chiede di passare ai voti, metterò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Viacava, a cui ha aderito l'onorevole Ricciardi.

(È accettato all'unanimità.)

(Il deputato Mascitelli presta giuramento.)

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**CHIVES, ministro per l'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Ho l'onore di presentare un progetto di legge a lo scopo di sancire la cessione dell'uso dei teatri demaniali ai municipi, e d'introdurre alcune modificazioni riguardo alle sovvenzioni erariali pei teatri medesimi. (*V. Stampato n° 74.*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

#### VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta innanzi tutto la verificazione dei poteri. Se vi sono relatori che abbiano relazioni in pronto sono pregati di venire alla tribuna.

**RESELLI, relatore.** Ho l'onore di riferire intorno all'elezione fatta dal collegio di Teano nella persona del signor Nicola Amore.

Il collegio è diviso in quattro sezioni; il numero totale degli elettori è di 901. Alla prima votazione concorsero 494 elettori; i voti si distribuirono in questo modo: 260 al signor Nicola Amore; 189 al signor Gli Nicola.

Nessuno avendo ottenuto il numero legale per essere eletto, si è proceduto al ballottaggio.

Alla seconda votazione presero parte 543 elettori. Il signor Nicola Amore ottenne 333 voti; il suo competitore Nicola Gigli ne ebbe 194. Fu quindi proclamato deputato il signor Nicola Amore.

Gli atti di questa votazione sono regolari, per cui a nome dell'ufficio IV ho l'onore di proporre la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Teano nella persona del signor Nicola Amore.

(La Camera approva.)

#### SI SOSPENDE DI DELIBERARE SULL'ELEZIONE DI CREMA.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Pasella a venire alla tribuna per riferire sull'elezione di Crema.

**PEPOLI.** Domando la parola per una proposta pregiudiziale sull'elezione del collegio di Crema.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PEPOLI.** Faccio osservare alla Camera che su questa elezione fu ordinata un'inchiesta giudiziaria. Molti dei nostri colleghi non hanno potuto prendere visione dei documenti che furono inviati alla Camera; quindi domanderei che si sospendesse per qualche giorno ancora la deliberazione su quest'elezione, onde tutti i deputati potessero prendere cognizione dei fatti che sono avvenuti, e che da alcuni si dicono molto gravi, e da altri no.

Io propongo quindi che questi documenti siano rinviati alla Segreteria.

**PASELLA, relatore.** Voglio fare semplicemente una osservazione.

Io ebbi queste carte per avviso della Segreteria, e non le ritenni che un giorno; indi le ho rimandate e sono rimaste fino a questa mattina nella Segreteria a disposizione di quanti le volessero consultare.

Questo io dico per giustificazione di me che sono stato incaricato di questa pratica: del resto io mi sottometto alla deliberazione della Camera.

**PIROLI.** Mi parrebbe più conveniente di udire prima la relazione dell'ufficio, la quale ci metterà in grado di conoscere se convenga meglio soprassedere a deliberare nel merito e far luogo alla proposta sospensiva dell'onorevole Pepoli.

**PEPOLI.** Io aveva fatta la mia proposta per abbreviare la discussione intorno all'essere o no opportuno di rimandare queste carte alla Segreteria.

Se io e i miei colleghi che desideriamo di conoscere questi documenti, avessimo saputo che erano depositati alla Segreteria, non avrei fatta questa proposta alla Camera; ma io ho domandato alcune volte alla Presidenza se essi erano arrivati, e quando feci questa domanda, mi fu risposto che quelle carte non erano ancora giunte. In seguito non ho saputo che fossero poi pervenute. In quanto a me, però, accetto volentieri la mozione dell'onorevole Piroli; ma, ripeto, la mia proposta non aveva altro intendimento che di accorciare la discussione.

**PRESIDENTE.** Persiste l'onorevole Pepoli nella sua proposta pregiudiziale?

**PEPOLI.** Persisto.

**PRESIDENTE.** La metterò ai voti.

**SALVAGNOLI.** Io faccio osservare che quelle carte sono state depositate per dieci giorni almeno alla Segreteria, e per conseguenza a me pare che ognuno, se voleva, ha potuto esaminarle.

**ASPRONI.** Veramente io non mi oppongo a che si faccia immediatamente la relazione; ma farei avvertire che essendovi dei membri di questa Camera che desiderano prendere ad esame particolare questi documenti, non si possa fare a meno di lasciarli depositati almeno per alcuni giorni nella Segreteria, tanto più che nessuno sapeva che fossero ivi deposti.

Aderisco quindi alla proposta dell'onorevole Pepoli.

**CORDOVA.** Appoggio la proposta Pepoli, avvalorata dalla voce dell'onorevole Asproni, e dirò che se questi documenti furono deposti alla Segreteria, la Camera lo ignorava, e quindi non era in condizione di valersene. Inoltre, quando alcuni membri dell'ufficio credono che le operazioni sieno state regolari, mentre alcuni altri sono di parere contrario e propongono l'annullamento dell'elezione, noi che dobbiamo sulla medesima dare un voto, abbiamo ragione di volercene fare un criterio esatto consultando i documenti.

**PIROLI.** L'onorevole Cordova ha enunciato un fatto che ci era sconosciuto, cioè che vi è dissenso fra i membri dell'ufficio sulla validità dell'elezione; in presenza di questo fatto non insisto ad oppormi alla proposta dell'onorevole Pepoli.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione, porrò ai voti la proposta pregiudiziale dell'onorevole Pepoli pel deposito in Segreteria dei documenti relativi a quest'elezione.

(La proposta è approvata.)

**LANZA GIOVANNI.** Chiedo di parlare.

Per completare questa mozione mi pare che si dovrebbe determinare il tempo pel quale i documenti rimarranno in Segreteria, e trascorso il quale possa aver luogo la discussione. Se la Camera debb'esser ragguagliata esattamente di tutti gli atti che riflettono l'elezione, per altra parte si deve conciliare questa sua giusta esigenza coi diritti di quelli che furono proclamati deputati e dei loro rispettivi collegi. Quindi proporrei che questi documenti fossero deposti per otto giorni, trascorsi i quali il relatore dovesse fare la relazione su questa elezione, e la Camera decidesse sulla medesima.

**CORDOVA.** Aderisco a questa proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza propone che i documenti rimangano depositati per otto giorni nella Segreteria della Camera, trascorsi i quali si debba udire la relazione e deliberare sulla medesima.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

**SI DICHIARA VACANTE IL COLLEGIO DI CALTANISSETTA.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Guerrieri ha facoltà di riferire sopra una elezione.

**GUERRIERI, relatore.** A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Caltanissetta.

L'elezione fu regolarissima: il commendatore Ranco ebbe un numero di voti superiore a quello che gli era necessario per essere eletto. Quest'elezione non offrirebbe nessuna eccezione, se non fosse questa: che il commendatore Luigi Ranco fu eletto al collegio di Francavilla il 31 dicembre 1865, e la elezione di cui si tratta ebbe luogo il 21 gennaio 1866. Questi due collegi vennero convocati con decreti diversi, per cui la maggioranza dell'ufficio, ritenendo che l'antecedente elezione del collegio di Francavilla pregiudichi quella di Caltanissetta, che nominò chi era già eletto deputato, vi propone, per mio mezzo, l'annullamento di quest'ultima elezione.

**CORDOVA.** Essendo stato della minoranza dell'ufficio, io sorgo, o signori, per confutare le conclusioni prese dall'ufficio stesso; però dichiarerò alla Camera, che io parlo nel solo interesse della nostra giurisprudenza elettorale per una ragione semplicissima, ed è che ei pare che poco importi all'onorevole Ranco di optare per il collegio di Francavilla, o per quello di Caltanissetta; egli già siede nella Camera, nè credo che aspiri a preferire un collegio piuttosto che un altro. Di più, o signori, se si potesse credere che l'invalidità di una elezione offenda il decoro di un collegio, questo decoro sarebbe stato posto in salvo dalle conclusioni dell'ufficio; perchè, comel'onorevole relatore ricorderà benissimo, si ritenne non già che fosse invalida assolutamente l'elezione di Caltanissetta, ma lo fosse soltanto condizionalmente. Si diceva così: in Caltanissetta si poteva benissimo eleggere l'onorevole Ranco, perchè la sua elezione di Francavilla non era stata ancora convalidata, e perchè poteva riuscire nulla; ma la validità dell'elezione posteriore deve sempre intendersi subordinata alla validità dell'elezione anteriore, nè si ammette nel caso in cui la validità dell'elezione anteriore è riconosciuta. L'approvazione della Camera si retrotrae sino al giorno in cui il deputato fu eletto, ed in conseguenza da quel giorno non è più eleggibile in un altro collegio; di modo che la validità di questa elezione fatta 20 giorni dopo quella di Francavilla (non allora convalidata in questa Camera) nel collegio di Caltanissetta, sarebbe subordinata alla conferma dell'elezione precedente di Francavilla. Ora io ricorderò, o signori, che in quest'Assemblea sono stato partigiano sempre della rigorosa legittimità dei giudizi che si devono portare dalla Camera sulle elezioni.

Egli è vero che è stata lamentata sempre in certo

modo l'influenza che hanno le convenienze ed i riguardi politici nelle decisioni delle Assemblee politiche, ed è perciò che un illustre giureconsulto e uomo di Stato come il cancelliere d'Inghilterra, consigliava di non guardare mai alla giurisprudenza delle Assemblee politiche, ma a quella delle giudiziarie solamente, perchè la giurisprudenza delle Assemblee politiche è sempre influenzata o da passioni o da ragioni di convenienza anche buone, anche ottime.

Ma se questo è un vizio delle Assemblee, non è una ragione di persistere in esso, anzi è una ragione per liberarsi da esso. A me sembra che un'Assemblea sia tanto più lodevole negli atti che esercita di sua giurisdizione in materia elettorale, quanto più è imparziale ed osservatrice della legge, e che tanto migliori siano i suoi giudizi, quanto la giurisprudenza che essa mantiene è più pura e più scevra da ogni riguardo.

E questo è anche un principio eminentemente democratico, perchè in esso vi è un gran rispetto alla sovranità dei collegi elettorali; se questo principio non fosse seguito, a questa sovranità dei collegi elettorali piglierebbero il posto le oligarchie parlamentari che si rinnovano da se stesse secondo il capriccio della maggioranza, allorquando allontanano gli uomini che ad essa non piacciono, e accolgano nel loro seno quelli solo che loro piacciono.

Egli è unicamente nell'interesse di questo principio dell'allontanamento di ogni arbitrio e del rigore dei nostri giudizi che io combatto le conclusioni dell'ufficio, e prego gli onorevoli giureconsulti della Camera a prestare qualche attenzione alla presente questione in questo semplice interesse, a nulla importando nel resto il giudizio che sarà pronunciato per gli effetti che può avere nella specie attualmente in esame.

A me pare che la teoria adottata dall'ufficio miri a stabilire una specie di gerarchia, una specie di distinzione, che non trovo nella legge, tra elezione ed elezione.

Secondo questa giurisprudenza vi sarebbero delle elezioni assolute, e vi sarebbero delle elezioni condizionali, delle elezioni la cui validità dipenderebbe dalla validità di altre elezioni.

Ora io non trovo altro, o signori, nella legge elettorale se non che i principii seguenti, vale a dire, che la dichiarazione che fa la Camera sulla validità di una elezione si deve riferire agli elementi di fatto dell'epoca in cui un cittadino fu eletto. Così abbiamo veduto che è giurisprudenza costante della nostra Camera e di tutti i Parlamenti di guardare all'eleggibilità all'epoca dell'elezione, non all'epoca del giudizio, che cade su di essa. Così se taluno non aveva compito l'età, oppure rivestiva un impiego per cui non era eleggibile all'epoca in cui fu convocato il collegio elettorale, è stato giudicato ineleggibile anche se dopo aveva rinunciato all'impiego, od aveva compito l'età prima della validazione dell'elezione.

Trovo di più un altro principio, vale a dire che non si può eleggere un incapace, e che questa incapacità si dee misurare all'epoca dell'elezione. Ne trovo parimente un terzo, che emerge dall'economia della legge elettorale, e dai principii che la governano, cioè che ogni eleggibile si può eleggere, tranne quello che siede già in Parlamento; dappoi che la missione dei collegi elettorali essendo di completare, coi criteri che la legge stabilisce, il numero di coloro che debbono rappresentare, non il tale o tal altro collegio, ma la nazione intera in Parlamento, ne consegue che se i collegi tornassero ad eleggere quelli che sono già nella Camera per dare ad essi un diritto di ozione mercè cui si potrebbero verificare delle successive vacanze in altri collegi già provvisti di deputato, non adempirebbero l'ufficio che per legge debbono adempiere. Salve queste tre regole io non posso ammettere la teoria di un'elezione, la cui validità sia condizionale e che venga subordinata alla validità di un'altra elezione anteriore.

L'articolo della legge che regola queste materie è il 101, il quale dice:

« Il deputato eletto da vari collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

« In difetto di ozione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato. »

Dunque la legge, senza distinzione d'elezione anteriore o posteriore in tempo, permette ai collegi elettorali di nominare lo stesso deputato, e quando un deputato è stato presentato da più collegi elettorali, permette a questo di esercitare il suo diritto di ozione, e di designare in tal modo il collegio che resterà vacante. Se egli non fa la scelta, si passa al sorteggio, come ha provveduto la legge nell'alinea dello stesso articolo.

Il testo dell'articolo indica evidentemente che tutti i collegi elettorali, senza distinzione di tempo in cui si fanno le elezioni sono collocati nella stessa posizione. Ma la maggioranza dell'ufficio nel pronunziare sopra l'elezione di Caltanissetta diceva:

Egli è vero, quando si riunì il collegio elettorale di Caltanissetta, quando elesse l'onorevole Ranco, questo collegio fece un atto legittimo, perchè l'onorevole Ranco non sedeva ancora nella Camera dei deputati, egli non era ancora un deputato la cui elezione fosse stata convalidata. Ma quest'atto legittimo, che non si può in modo alcuno riprovare, è d'una validità condizionale, sempre che non si trovi validata l'elezione del collegio anteriore, vale a dire di Francavilla. In caso diverso l'eletto non può più rimettersi alla sorte e deve essere forzatamente deputato per rappresentare quel collegio che fu il primo ad eleggerlo.

Io non trovo da che disposizione di legge si voglia raccogliere questa massima, non trovo da che elemento si possa mai raccogliere questa dottrina.

Quando la Camera dichiara valida la elezione di un collegio che fu primo in tempo a funzionare, esamina gli elementi di fatto che concorsero a quell'epoca e, diceva la maggioranza dell'ufficio, lo costituisce deputato sin da quell'epoca. Egli è vero: il carattere di deputato per effetto del giudizio posteriore della Camera colpisce il candidato a rimontare all'epoca in cui è stato eletto, ma è subordinato all'azione.

Io non nego alla maggioranza dell'ufficio questa verità che il giorno in cui la Camera convalidò la elezione di Francavilla ha riconosciuto deputato l'onorevole Ranco fin dall'epoca in cui era stato eletto a deputato della nazione, non deputato del collegio di Francavilla: deputato munito del diritto di ozione nel caso di una seconda elezione valida, perchè questo diritto emerge evidentemente dall'articolo 101.

Per questa ragione, o signori, io non credo affatto che si debba annullare la elezione di Caltanissetta. E per avventura, qual è l'inconveniente che potrebbe sorgere dal convalidarla?

Si è fatto valere una circostanza alla quale si è pensato di dare un certo peso; si è detto: l'onorevole Ranco ha prestato il suo giuramento, e siede già nella Camera. Or il giuramento ed il sedere attualmente nella Camera dei deputati non può invalidare in modo alcuno l'elezione che fu fatta in Caltanissetta, prima che il deputato avesse un'elezione già validata e fosse ammesso a giurare e sedere in Parlamento. È questo il caso che si è verificato. Convalidata l'elezione di Francavilla, l'onorevole deputato giurò; ma quando un deputato, che ha avuto parecchie elezioni, giura perchè una delle elezioni è stata convalidata e gli permette di appartenere alla Camera, non importa che egli opta per quel collegio, in seguito della cui validazione ha giurato.

La legge non ammette affatto un'ozione implicita, un'ozione dubbia, un'ozione presuntiva; vuole una ozione che sia esplicita, che sia espressa o per lo meno che non sia impossibile, come sarebbe quella che si farebbe prima che tutte le elezioni siano validate, perchè l'ozione non si fa dopo la validazione della prima elezione, ma dopo che tutte le elezioni sono validate. L'articolo 101 dice: che il deputato eletto è tenuto a dichiarare alla Camera fra otto giorni dopo che essa avrà considerate valide le elezioni (plurale), quale sia il collegio del quale egli intenda di esercitare la rappresentanza.

L'elezione di Francavilla ha facoltato l'onorevole Ranco a giurare in questa Camera, ma a giurare, non per rappresentare Francavilla, ma la nazione, poichè i deputati non rappresentano il tale o tal altro collegio, ma rappresentano la nazione. Aveva egli un'elezione? Era deputato? Poteva quindi sedere nella

Camera, ma se ha più di una elezione, ha ben anche il diritto di optare; se non opta, ci sarà luogo al sorteggio, ma è certo che non si può stabilire questa giurisprudenza sull'articolo 101, che quando un deputato abbia giurato, in seguito della validazione di un'elezione, non abbia più il diritto di esercitare la legittima facoltà di ozione, quando un'altra elezione anteriore al giuramento sia validata. In questo erroneo sistema ci sarebbe l'altro inconveniente, che la validazione dell'elezione dipenderebbe dal puro azzardo. Se per caso l'elezione di Caltanissetta fosse venuta prima alla validazione della Camera che quella di Francavilla, la Camera la dichiarava valida per la forma, come l'ha riconosciuta l'onorevole relatore. Il Ranco giurava, e sarebbe deputato per Caltanissetta. A nulla avrebbe giovato a Francavilla l'anteriorità dell'elezione. Ma far dipendere la rappresentanza di un deputato di un collegio piuttosto che di un altro, dalla circostanza che la convalidazione si è verificata prima o dopo, mentre che l'ufficio aveva preso per regola la priorità del tempo dell'elezione, è così strana contraddizione, che quando si fece questa osservazione dall'onorevole Venturelli, la maggioranza rispose che il Ministero dell'interno è tenuto ad informare gli uffizi dell'epoca e dell'ordine in cui si fanno le elezioni, ed a trasmettere le carte coll'ordine cronologico del tempo in cui si fanno. La Camera altresì dovrebbe discuterle collo stesso ordine; ecco dunque delle novelle regole che verrebbero, dalle vostre dottrine, a stabilirsi, che non emergono da legge alcuna, e che non hanno alcuna ragione di esistere, che porrebbero nuovi impacci al lavoro di convalidazione che fa la Camera. Gl'inconvenienti che nascono da questa dottrina mi sembrano così evidenti, che spero la Camera non la vorrà in alcun modo adottare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Convengo coll'onorevole Cordova che è questa una questione di giurisprudenza, anziché una questione d'interesse pel deputato Ranco. Egli ha giurato, è deputato comenoi, ed esercita il suo voto ed il suo mandato: è una questione di giurisprudenza. Bene, ma l'onorevole Cordova mi pare che abbia portata la questione sul vero terreno nell'ultima parte del suo discorso. Egli, che è comprensivo per le sue facoltà intellettuali, non poteva lasciare questa circostanza interessantissima della questione, cioè che non si tratta di un deputato il quale non è entrato nella Camera, non si tratta di due elezioni già verificate, e del diritto del deputato ad optare, ma si tratta di un deputato il quale ha optato e fa già parte della Camera; per me ritengo che, quando l'onorevole Ranco dopo la convalidazione della elezione di Francavilla è entrato in questa Camera ed ha prestato giuramento, egli l'ha prestato come deputato di Francavilla, ha fatto un'ozione indiretta; è in questo senso che io

accetto la questione; se no, signori, se la seconda elezione non fosse stata convalidata, allora egli entrando in questa Camera, ed esercitando il suo mandato tanto per un collegio quanto per l'altro, che conseguenza ne verrebbe? Se l'onorevole Cordova crede che il deputato eletto in due collegi entrando in questa Camera perchè una delle elezioni è validata, esercitando il suo mandato, egli lo eserciti pei due collegi, dacchè l'altra elezione non è ancora stata validata, ne verrebbe per conseguenza, che l'esercizio dei due mandati non sarebbe valido quando una delle due elezioni non sarebbe validata. Io quindi ritengo che le conclusioni dell'ufficio in quanto si riferiscono alla questione dell'ozione, fatta indirettamente dall'onorevole Ranco col fatto di aver prestato giuramento dopo la validazione dell'elezione di Francavilla, siano degne dell'approvazione della Camera.

**ERRANTE.** Quando io domandai la parola, l'onorevole Cordova precisamente prevede quella tale obbiezione che io volevo muovere, obbiezione fatta pure dall'onorevole La Porta, cioè a dire, che la questione sia in questo punto pregiudicata: quando si parla di elezioni doppie, il deputato non ha fatto ozione tra l'una e l'altra elezione; ma tuttavolta che il deputato, non aspettando la convalidazione di un'altra elezione, viene alla Camera e presta il giuramento, egli opta implicitamente per il collegio la cui elezione fu approvata; e questo risulta dal complesso dell'articolo 101, perchè ivi si accorda soltanto il diritto di scegliere fra l'una e l'altra elezione, mentre il deputato non siede ancora nella Camera, o fra il termine di otto giorni.

E che? Tutte le volte che uno ha avuto la precipitanza di accettare, potrebbe disdire il fatto suo e venire in contraddizione con se stesso!

Che questa osservazione abbia qualche importanza, io credo che la Camera lo ha già deciso, allorchè stabilì la massima, che per gl'impiegati il sorteggio si fa tra coloro i quali sono stati nominati nelle elezioni generali. Con ciò voi avete fissato il principio, che le prime elezioni sono preferibili alle susseguenti.

Per questo motivo fu annullata l'elezione posteriore fatta in persona di un altro impiegato, perchè il numero era già completo, quantunque le elezioni non fossero ancora tutte verificate, nè il sorteggio già fatto.

A me pare che l'articolo 101 contempra il caso di elezioni contemporanee.

Credo poi che il diritto di elezione suppone inviolato il diritto di scelta e non ancora pregiudicato dal fatto proprio; e che una volta che un deputato ha optato per un collegio, contraddirebbe se stesso tutte le volte che la Camera gli volesse dare il diritto di optare per un altro collegio, ed ei l'accettasse.

Reputo io dunque che le conclusioni dell'ufficio debbano essere approvate, negandosi il diritto al signor Ranco di optare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Venturelli ha facoltà di parlare.

**VENTURELLI.** Mi dispiace di non essere dello stesso avviso del mio carissimo amico il deputato Errante, ma debbo confessare che le difficoltà da lui mosse non mi convincono punto.

L'onorevole preopinante pretende che l'articolo 101 della legge elettorale, che è il solo il quale accenna alla presente quistione, provvede alle elezioni generali o contemporanee. Ma ciò non è esatto; quell'articolo non fa distinzione alcuna, e laddove la legge non fa espresse restrizioni, non è permesso a noi d'introdurre alcuna per interpretazione.

Però io non istarò oltre a ribattere l'argomentazione dell'onorevole Errante, imperocchè l'onorevole Cordova ha svolta già ampiamente la questione sopra questo terreno.

Io ho domandato la parola quando l'onorevole La Porta sosteneva che l'aver il deputato Ranco prestato il giuramento, pregiudicava la questione. Ora io dimostrerò con un fatto di questa stessa Legislatura, e ripetuto non una, ma moltissime volte, che la questione è stata risolta in un senso affatto opposto. Alcuni deputati sono stati eletti perfino in tre collegi; ebbene, le elezioni non sono state riferite tutte in una volta; un ufficio è stato più sollecito degli altri a riferire; l'elezione fu convalidata, e il deputato prestò immediatamente il giuramento; poscia si è venuto alla convalidazione delle altre due elezioni che sono state parimenti ammesse, per cui il deputato ha avuto facoltà di optare fra i tre collegi da cui fu eletto. Voi vedete adunque che il giuramento non lega in nessun caso, perchè, nonostante esso sia stato prestato per la prima elezione, ciò non ha punto infirmate le altre due.

Nè si dica poi, come pretendeva l'onorevole La Porta, che un deputato eletto da due collegi verrebbe a sostenere due mandati alla Camera; mai no, signori: noi non riceviamo un mandato speciale dai nostri collegi elettorali; noi siamo qui rappresentanti della nazione. E tanto è vero che non esiste alcun mandato, che io sfido i mandanti a rivocare il loro preteso mandato. (*Mormorio*) Per queste ragioni io insisto, come ho insistito già nel seno dell'ufficio VII, onde la elezione sia dichiarata valida, e si proceda al sorteggio, qualora l'onorevole Ranco non volesse usare del suo diritto di ozione.

**ASPRONI.** Io credo che qualche difficoltà possa esservi, e che la questione non sia tanto leggiera come sembra a prima vista.

Chiariamola con un'ipotesi facile a verificarsi.

Ponete il caso che due collegi fossero convocati in diversi giorni, anche poco distanti uno dall'altro, e che la prima elezione fosse invalidata, la seconda convalidata; licenzierete voi il deputato eletto in questi due collegi, perchè dopo essere stato eletto nel primo, la

sua prima elezione fu dichiarata nulla? Vedete bene che c'è contraddizione in questi due termini.

Riguardo poi al giuramento, esso non implica nulla, considerato che noi lo prestiamo anche nell'apertura del Parlamento, prima che cominci la verifica dei poteri, senza che per nulla influisca sul valore della elezione.

Io dico che è più ragionevole e logico di adottare la proposta dell'onorevole Cordova in ogni sua parte.

Si obietta la circostanza di avere il Ranco esercitato il voto. Signori, quando l'elezione è convalidata, il deputato, è nel suo pieno diritto, e non pregiudica la riserva accordata dalla legge nella scelta del collegio.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Romano Giuseppe

**ROMANO GIUSEPPE.** Voleva io far osservare che in questa disputa si introducono distinzioni che non sono nella legge, e per l'opposto si confondono cose interamente diverse.

La distinzione che si vuol fare tra la prima e la seconda elezione avvenuta in tempo posteriore non si trova nella legge, nè noi possiamo introdurla.

Si confondono poi due cose affatto diverse quando di due diritti se ne vuol fare un solo.

La legge dà al deputato eletto due diversi diritti: quello cioè di sedere nella Camera appena verificata e dichiarata valida una delle sue elezioni, ed il diritto di scegliere fra i due o più collegi che l'hanno eletto, quando l'ultima delle elezioni è stata convalidata.

Nè questo secondo suo diritto può sperimentarlo prima che la Camera convalidi l'altra o le altre elezioni di cui fu onorato.

Ora come faremo a togliere all'eletto il diritto d'ozione? Se per avventura si seguissero le conclusioni dell'ufficio, si cadrebbe nell'alternativa di scegliere fra due assurdi: impedire all'eletto di sedere nella Camera dopo la convalida della prima elezione, ovvero privarlo del diritto di ozione per avere esercitato l'altro suo diritto.

Quindi io prego la Camera a volere accogliere le osservazioni dell'onorevole Cordova, e non introdurre delle distinzioni che non sono nella legge, menomando con esse l'effetto politico delle doppie elezioni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando se il relatore intende conservarsi la parola, o se si deve chiudere la discussione.

*Voci.* Parli il relatore.

**GUERRIERI, relatore.** Io aveva usato molta sobrietà di parole nel riferire su quest'elezione, perchè mi pareva che questa fosse una di quelle questioni così semplici che le parole servono piuttosto ad offuscarle, che a rischiararle.

Ve lo ha provato l'onorevole Cordova, il quale si è elevato difensore di una causa che gli pareva tanto evidente, ed ha dovuto spendervi sopra molte parole. Io non l'imiterò certamente: io non farò che leggere

l'articolo 101, commentandolo, come risulta dalla lettera e dallo spirito della legge stessa.

L'articolo 101 parla evidentemente di elezioni generali. Mi pare che ben esaminata la lettera dell'articolo non vi possa essere dubbio.

« Il deputato eletto da vari collegi elettorali, sarà tenuto di dichiarare alla Camera tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di ozione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato. »

Qui la parola *elezioni* non si riferisce a quelle per cui si tratta di optare; ma sibbene al complesso delle elezioni generali o delle complementari ordinate da un unico decreto e quindi contemporanee. Quanto poi allo spirito della legge è evidente: il concetto dell'ozione per sè indica la scelta tra due condizioni che possono ritenersi pari: questo è il concetto logico, il concetto volgare dell'ozione. Prima il deputato è libero nella scelta, poi, quando l'uso di questa sua facoltà è cessato, decide, la sorte il più cieco giudice a cui non si può commettere che una scelta indifferente. Ma noi abbiamo qui invece un'elezione che ebbe luogo tre settimane prima dell'altra. Non si può dunque dire che quest'elezione possa essere pareggiata alla seconda, mentre la prima aveva già rivestito l'eletto della qualità di deputato. In questo caso, o signori, l'ozione non avrebbe più la condizione indispensabile della parità; il tempo stesso avrebbe fatto l'ozione.

Io dunque credo che per questa sola considerazione si debba annullare l'elezione di Caltanissetta, avvenuta tre settimane dopo, quando già gli elettori sapevano che il commendatore Ranco era stato eletto a Francavilla.

**PRESIDENTE.** Do notizia alla Camera di una proposta dell'onorevole Lazzaro, la quale consiste nel « dichiarare valida l'elezione, ma attualmente vacante il collegio. »

Il deputato Lazzaro ha la parola.

**LAZZARO.** Credo che la mia proposta si spieghi da sè; io ritengo che l'elezione non si può annullare, ma ritengo in egual modo che attualmente l'onorevole Ranco dopo di avere prestato il giuramento, dopo di avere votato diverse volte, specialmente dopo che la Camera è stata costituita ed è cessato il periodo transitorio, non si possa ritenere se non come eletto a deputato del collegio di Francavilla.

Quindi io da una parte ritengo la validità dell'elezione compiutasi nel collegio di Caltanissetta, perchè quando si compiva, l'onorevole Ranco non aveva prestato giuramento, dall'altra ritengo che egli non abbia più diritto alla ozione a termini dell'articolo 101 della legge elettorale.

Per conseguenza volendo io rispettare il fatto degli

elettori, ma non potendo ammetterne tutti gli effetti, credo che non si possa venire se non a questa conclusione, cioè: doversi ritenere valida l'elezione, ma contemporaneamente doversi dichiarare vacante il collegio.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, la metto ai voti.

**CORDOVA.** Se permette, signor presidente, vorrei fare un'osservazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CORDOVA.** Io voglio fare una sola osservazione sulla proposta dell'onorevole Lazzaro.

Questa proposta implica quella stessa questione che ha sollevato l'ufficio, vale a dire, non solo la questione della validità dell'elezione, ma anche quella della facoltà di ozione.

L'onorevole Lazzaro, o signori, ritiene che il Ranco per effetto del suo giuramento si è vincolato al collegio di Francavilla; ma quello che io mi sono ingegnato di sostenere innanzi alla Camera, e che mi pare evidente, si è, che quel deputato il quale ha ottenuto parecchie elezioni e giura per l'effetto della validazione di una di esse, non ha ancora optato. L'ozione deve essere esplicita, deve essere posteriore alla validazione di tutte le elezioni, in plurale.

Dopo questo non ho più nulla da osservare e la Camera farà quello che crederà più giusto nel suo criterio.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Cattucci.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro propone si dichiari valida l'elezione, ma attualmente vacante il collegio.

**SANGUINETTI.** Mi pare che si dovrebbe prima mettere ai voti la proposta dell'onorevole Cordova.

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, la proposta dell'onorevole Lazzaro è un emendamento alle conclusioni dell'ufficio, e perciò io debbo metterla ai voti in precedenza.

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SANGUINETTI.** Credo che anzi tutto dobbiamo votare sopra una delle proposte radicali. Altrimenti si troveranno alcuni che non sapranno come votare, poichè la seconda parte della proposta Lazzaro distrugge evidentemente la prima, implica contraddizione; quindi per agevolare la votazione credo che si debba prima mettere ai voti la proposta Cordova, salvo a votare la proposta Lazzaro per divisione.

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, l'onorevole Sanguinetti; egli poteva chiedere la stessa cosa in forma più regolare, domandando la divisione della proposta Lazzaro, il quale nella prima parte di essa chiede il convalidamento dell'elezione, e nella seconda chiede che sia dichiarato vacante il collegio.

*Voci.* Si faccia la divisione della proposta Lazzaro!

**PRESIDENTE.** È domandata la divisione della proposta Lazzaro.

Questa proposta si compone di due parti.

Nella prima si propone che sia dichiarata valida l'elezione, nella seconda che sia dichiarato vacante il collegio.

Metto ai voti la prima parte.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Metto ai voti la seconda parte.

**BERTA.** Farei solo una domanda.

Se la proposta dell'onorevole Lazzaro non è approvata, ed il collegio non si dichiara vacante, che ne avverrà?

**CORDOVA.** Darà luogo all'ozione, oppure al sorteggio.

**PRESIDENTE.** Se la proposta dell'onorevole Lazzaro è approvata, il collegio è dichiarato vacante, se non è approvata, ha luogo l'ozione od il sorteggio.

(Messa ai voti la seconda parte della proposta dell'onorevole Lazzaro, è approvata.)

Il collegio di Caltanissetta è dichiarato vacante.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DI UNA CHIESA AL COMUNE DI MONGIANA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la cessione al comune di Mongiana della chiesa demaniale in detto comune.

Si dà lettura dell'articolo unico della legge:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Mongiana la chiesa demaniale ivi esistente cogli arredi sacri inservienti al culto, restando con ciò l'erario esonerato da ogni spesa. »

Approva il Ministero l'aggiunta fatta dalla Commissione al suo articolo, delle parole « restando con ciò l'erario esonerato da ogni spesa? »

*Voci.* Sì! L'ha accettata.

**PRESIDENTE.** Allora la discussione generale è aperta.

**D'AYALA.** In fatto di legislazione, a parer mio, è necessità guardare anche alle cose minime. Un decreto del 6 dicembre 1852 creava il comune di Mongiana, poichè avanti non era che un comunello dipendente dal comune di Fabrizia, e con quel decreto del 1852 alzavasi a comune dipendente dal vicino circondario di Serra. Però le parole del decreto sono tali da farmi sorgere qualche dubbio, che sarà bene di chiarire, perchè veggano anche i comuni che nel Parlamento nulla passa senza che si ponderi scrupolosamente.

Codeste parole sono:

« Esso comune sarà colonia militare ed avrà una amministrazione civile speciale. »

Io non entrerò di certo innanzi alla Camera a parlare dell'*Indelta* della Svezia, nè delle colonie militari, nè dell'Austria nè della Russia; ma sempre mi resta

un dubbio, poichè nel nuovo regno d'Italia è sorto questo comune, senza por mente a questo diritto di natura particolare. La colonia militare è un distretto di soldati coltivatori. Se non abbiamo dei soldati che coltivino, abbiamo persone militari che lavorano, vale a dire una colonia di persone militari industriali.

Ora questo decreto del 1852 non ha dirimpetto ai nostri annali legislativi che un sol decreto del 21 dicembre 1862, col quale si disse, ma di sbieco, che gli stabilimenti metallurgici della Mongiana passavano dall'artiglieria al ramo delle finanze.

Allora smettevasi di certo il carattere della colonia militare, ed essendo perduto questo carattere il comune doveva avere la sua parrocchia, non potendo esservi comune senza la pieve.

Ecco adunque il mio dubbio principale: non intendo come l'unica chiesa demaniale della colonia militare potesse non funzionare fino dal 1852 siccome cura di quelle 1300 anime, di cui si compone il comune di Mongiana. Prego quindi il relatore, nella sua qualità particolare di magistrato, a volermi chiarire questo dubbio intorno appunto all'indole diversa che è venuta all'antica colonia militare in virtù di un decreto reale del 21 dicembre 1862.

Se fosse stato presente il ministro delle finanze, gli avrei domandato perchè dopo quel decreto, e dopo passati gli stabilimenti della Mongiana alle finanze, nessun pensiero si è più dato dei medesimi. Diffatti, se l'artiglieria se ne spogliava, spogliavasene certamente col pensiero di darli alla privata industria.

Ma dal primo gennaio 1863 siamo venuti sino a questo punto, senza che si sia pensato a dare a quell'antico stabilimento un successore privato capace di coltivare un'industria così importante qual è l'industria del ferro; tanto più che lo stabilimento siderotecnico della Mongiana non si riduce nella circoscrizione del solo comune di Mongiana, ma le miniere di ferro di Pazzano dipendono da un altro comune che è quello di Stilo, e i boschi di Serra, che danno il combustibile, dipendono ancora da un comune diverso.

Laonde per non ritornare su questo argomento, io spero che il Governo voglia pensare, specialmente nella parte meridionale, alle industrie che formano certamente una parte grandissima delle ricchezze di quelle provincie.

Non mi resta altro a dire.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole relatore.

**CAPONE, relatore.** Dirò due sole parole, non parendomi occorrere lunga discussione, e le dirò non da magistrato (non essendo questo luogo da magistrati) come lo vorrebbe l'onorevole D'Ayala, sì bene qual deputato e relatore dell'ufficio centrale.

L'onorevole D'Ayala mosse il suo ragionamento da due decreti, quello cioè del dicembre 1852, col quale fu fondata la colonia militare di Mongiana, e quello del dicembre 1862 mediante il quale gli stabilimenti

di Mongiana passavano alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Se non vado errato, nel caso attuale non erano questi decreti che faceva d'uopo di recare in mezzo, ma era invece utile osservare quale efficacia esercitarono sul complesso della popolazione di Mongiana la pubblicazione fatta nelle provincie meridionali dalla luogotenenza Farini, della legge comunale e provinciale del 1859, nonchè l'ultima legge di unificazione anche concernente i comuni e le provincie, non guari promulgata per tutto il regno. Per l'una e per l'altra di queste due leggi, indubitabilmente Mongiana è entrata nel diritto comune, nello stesso modo che sonvi entrati gli altri agglomeramenti di abitanti, i quali si trovavano in posizione affatto eccezionale in quelle nostre provincie, per esempio, la rinomata colonia di San Leucio presso Caserta, e di San Ferdinando nel Tavoliere di Puglia nei pressi delle saline di Barletta, oggi denominata *Trinitapoli*.

Tutte queste ed altre popolazioni in pari condizioni rientrarono nel diritto comune, in virtù dell'accennata legge nel 1859 promulgata, come ho detto, dalla luogotenenza Farini.

E che la cosa sia così quanto a Mongiana, l'onorevole D'Ayala può convincersene, rileggendo la relazione ministeriale preposta al progetto di legge onde risulta che il Consiglio municipale di Mongiana fu quello che fece l'offerta al Governo di prendersi la chiesa, e che con esso il Governo trattò della cessione. Ora il municipio di Mongiana stipulante contratti è di sicuro già un *ente* che sta da sè come qualunque altro ente di comune o di provincia riconosciuto dalle nostre leggi. Indi parmi non essere più il caso di occuparsi dei due decreti rammentati dall'onorevole deputato D'Ayala.

Per fermo, trattandosi ora di smettere gli stabilimenti metallurgici di Mongiana fin qui retti ed amministrati per conto dello Stato, e trattandosi, a quanto pare, di darli alla industria privata, oggi all'erario non importa punto più di curarsi della chiesa di Mongiana, stata come quella edificata e mantenuta sempre dallo Stato. Poichè questa chiesa può essere utile unicamente alla popolazione di Mongiana la quale in fatto la desidera, non so da vero a che oggetto gioverà discorrere ancora delle cose ricordate dall'onorevole D'Ayala.

Premesso ciò, a mio avviso, l'unica questione presente alla Camera è questa: è utile o non è utile ciò che il Governo ha fatto e ciò che gli uffici e la Commissione alla unanimità hanno accettato? Che sia utile lo spogliarsi oggi il pubblico erario di un onere e fare che il comune acquisti uno stabile del quale potrà giovare sia ad uso di chiesa sia ad altro uso cui esso lo destini, non può essere questione per alcuno.

Considerate tutte queste cose, mi pare che ogni

altra discussione torni inutile, ed ora prego la Camera a passare immediatamente alla votazione della legge.

L'onorevole D'Ayala nell'ultima parte del suo discorso ha toccato della importanza degli stabilimenti metallurgici di Mongiana, ma essendo essa una questione estranea al progetto di legge, non potrei in verità seguirlo in un campo tanto dal nostro diverso, e perciò lascio di parlare.

D'AYALA. Io forse non mi sono nettamente spiegato, certo è però che le parole dell'onorevole relatore non hanno soddisfatto il mio desiderio ed il mio dubbio.

Io diceva: quando nacque il comune, nacque di certo col bisogno e col diritto di avere una parrocchia: ora in Mongiana non essendovi altro che una chiesa, che si è chiamata chiesa demaniale, noi forse verremo ora a dare quello che il comune già possiede; ecco il mio dubitare. Posso assicurare la Camera che io ho posto tutta la scrupolosità necessaria nella disamina di quest'argomento; che sono andato in Segreteria ad esaminare la pianta, ho veduto la relazione del sindaco e del Consiglio comunale.

Ecco dunque quel mio dubbio, il quale non è stato diradato. Nè ho altro da aggiungere.

CAPONE, *relatore*. Prego l'onorevole D'Ayala di osservare che l'apprensione sua, di riuscire cioè la presente legge ad una ripetizione di dono, non mi pare che stia, poichè oggi nel momento che discorriamo quella chiesa è certamente mantenuta a spese dello Stato, quel parroco è pagato dallo Stato e perfino gli arredi sacri della chiesa sono forniti dallo Stato. Tanto è vero questo, che nell'atto di cessione passato tra il ministro di finanze ed il comune di Mongiana leggevasi l'inventario degli arredi inservienti al culto, come pianete, stole, calici ed altre cose sacre di simil genere, le quali insieme alla chiesa vengono rimesse al comune di Mongiana.

Adunque se lo Stato ha fornito finora tali oggetti, può esser ben persuaso l'onorevole D'Ayala che non si è mai dubitato della spettanza di questa chiesa al demanio. Sia poi certo l'onorevole D'Ayala che se il comune avesse potuto pretendere la chiesa per diritto proprio, non avrebbe aspettato e meno ancora accettato di averla per via di dono.

Il preopinante che ci assicura d'aver letto tanto diligentemente i documenti che accompagnano la presente proposta di legge, avrà di sicuro veduto pure come il comune dicasi contentissimo del dono che gli si fa, abbandonandogli la chiesa.

Qui poi lascio di seguire l'onorevole D'Ayala intorno all'altro concetto da lui accennato, che debba esservi una parrocchia sol perchè vi ha una popolazione. Fatte però le mie riserve su questo capo, non essendo il tema che ci occupa, conchiudo essere indubitato che la proprietà della chiesa in discorso è dello Stato; che questo se ne spoglia volontariamente e gratuitamente a vantaggio del comune di Mongiana, la-

sciando a quest'ultimo facoltà di farne quell'uso che crederà meglio, sia mantenendo la chiesa, sia immutandone a grado suo la destinazione.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Sella.

**SELLA.** Io lascio stare la questione della chiesa; a me pare che attualmente dovendo lo Stato sostenere una nuova spesa, comunque di poco rilievo, pel mantenimento di questa chiesa, ed offrendosi il comune di prendere sopra di sé la spesa di questo servizio, non dovrebbe esservi contestazione nell'amicettare che realmente si passi a carico di questo comune il servizio della chiesa. Piuttosto, sebbene non abbia veramente che fare col progetto di legge, se la Camera me lo permette, io sentirei il desiderio di dire qualche parola sull'argomento toccato dall'onorevole D'Ayala, relativo allo stabilimento metallurgico di Mongiana.

L'onorevole deputato D'Ayala, dopo avere messo in rilievo l'importanza di questo stabilimento, e dopo aver fatto vedere come sarebbe da desiderarsi che questo stabilimento prosperasse, sia pei nostri bisogni di terra e di mare, sia anche, m'immagino, per la maggiore prosperità de' nostri stabilimenti industriali, mi parve facesse in certo modo carico al Governo di non essersi curato di sviluppare l'avvenire di questo stabilimento.

Se la Camera, ripeto, non si oppone, vorrei dire appena due parole, per la parte d'amministrazione che mi riguarda, onde far vedere che non fu così indifferente all'avvenire di questo stabilimento.

Coloro dei deputati i quali hanno un poco studiato i bilanci degli anni passati, sanno a memoria come la gestione di questo stabilimento importasse per le finanze un onere cospicuo di parecchie centinaia di migliaia di lire; si arrivò perfino a un disavanzo di 400 mila lire, e così le spese dallo Stato sostenute per alimentare questo stabilimento siderurgico, per questo stabilimento in cui si fabbricava del ferro, e per le miniere circostanti, come naturalmente per la coltivazione dei boschi, i quali devono contribuire all'alimentazione di questo stabilimento; queste spese, dico, erano superiori al prodotto che si potevaricavare dalla vendita del ferro e degli altri materiali che esso produceva, e superiori di qualche centinaia di migliaia di lire; ond'è che le Commissioni del bilancio hanno sempre vivamente insistito presso il Governo ond'ei trovasse modo di liberare le finanze d'una sì cospicua passività. S'intende che nei tempi antichi, ne'quali i popoli si consideravano come nemici, ed ognuno di essi credeva importasse assai al suo sviluppo economico di produrre tutto quello che occorreva alla propria consumazione; s'intende, dico, che un popolo il quale poteva disporre di una miniera ferrifera e di una quantità di combustibile in foreste molto belle come sono quelle di Mongiana, volesse ad ogni costo prepararsi il ferro necessario all'alimentazione dei propri arsenali. Non ho bisogno di dire che altre massime

vigono oggidì, e che coll'ampliamento del lavoro, altre sorgenti d'industria ben più importanti del ferro può avere uno Stato.

Ciò nonpertanto non posso dimenticare gli antichi amori, non posso dimenticare d'aver cominciato la mia carriera come ingegnere delle miniere, e di aver passato nello studio delle medesime bellissimi anni. Io non poteva quindi prestarmi volentieri all'abbandono immediato d'uno stabilimento siderurgico. Perciò presi a studiare il modo di mantenere, anzi di migliorare lo stabilimento di Mongiana, senza che ciò riuscisse oneroso allo Stato.

Io comprendeva benissimo che alla rappresentanza nazionale era impossibile chiedere la conservazione d'uno stabilimento pel quale lo Stato subiva un passivo di centinaia di mila lire. Ond'è che mi rivolsi a tre carissimi amici, antichi miei colleghi, i quali appartengono al personale destinato alle miniere, e gl'incaricai di studiare minutamente tutte le condizioni di questo stabilimento, condizioni, delle quali si può avere una ben trista idea quando si ricordi il fatto seguente, che mostra pure come l'amministrazione cui appartiene il detto stabilimento non si tenga più al corrente del progresso della scienza, progresso che è da ritenersi ben grande anche nell'industria siderurgica, come mi insegna l'onorevole D'Ayala, giudice competente in questa materia.

Non ricordo bene se alla fine del 1864 o al principio del 1865 lo stabilimento di Mongiana si era incaricato di provvedere all'arsenale del regno 16 mila bombe. Ora di queste 16 mila bombe, un sì gran numero furono riconosciute totalmente difettose, che appena 400 poterono essere accettate.

Quindi è che io anzitutto riconobbi la necessità di fare qualche mutamento nell'amministrazione, e diedi incarico di recarsi sul luogo ad un ingegnere di cui ricordo il nome ad onore, l'ingegnere Grabat, il quale faceva parte del corpo delle miniere, dopo aver pregato il ministro di agricoltura e commercio a permettergli che si incaricasse di questo servizio in pro delle finanze.

Questo ingegnere si recò adunque sul luogo, e vi portò la sua attività ed il suo ingegno per rimediare a taluni abusi, ed anzi ebbe ad essere vittima di un'aggressione ed a rimetterci un braccio per un colpo di fucile che gli fu tratto da qualcuno, il quale era tuttora pagato sopra i ruoli dello stabilimento, senza che prestasse od avesse prestato servizio.

Questo distinto ingegnere, di cui l'Italia lamenta la perdita, imperocchè fu vittima anche di un incarico governativo a Parigi, e dico che se ne può lamentare la perdita, imperocchè era giovine di molto ingegno, di molto cuore ed attivo, cominciò a porre un certo ordine nell'amministrazione di questo stabilimento; ma tuttavia si ebbe ben presto a riconoscere che il Governo non è nella possibilità di dare ad uno stabili-

mento di questa fatta quell'indirizzo che la sola industria e attività privata può dare.

Infatti oggi l'industria del ferro è assai cambiata; tutti quelli che hanno qualche cognizione di coteste materie sanno che tale industria ha fatto in questi ultimi tempi dei rivolgimenti grandissimi, che sarebbe inutile ora d'indicare entrando in particolari tecnici, ma tutti sanno che il ferro si lavora oggi, e l'acciaio si produce con mezzi affatto diversi da quelli che si adoperavano in altri tempi.

L'onorevole Bixio ha detto alla Camera che bisogna mettere in opera questo stabilimento; ma nella condizione attuale delle finanze puossi egli chiedere alla Camera di consacrare dei grandi capitali per fare una conversione di questo grande stabilimento come lo vorrebbe lo stato attuale dell'industria metallurgica? Io non lo credo.

Inoltre è da osservare che il Governo non è adattato a queste industrie per le spese di controllo che gli occorrerebbero. Egli è impossibile che il Governo in cose di questo genere possa procedere con quella speditezza che è il primo elemento del successo.

Per conseguenza io non tardai a convincermi di quello che già pensava *a priori*, che convenisse di affidare questo stabilimento all'industria privata. A ciò erano diretti tutti gli studi, ed i lavori fatti. Vennero quindi esaminati i boschi circostanti per vedere qual parte se ne potesse staccare per essere consegnata alla dotazione di questi stabilimenti ed intanto che se ne andavano preparando gli studi per procedere ad una vendita, venne prima di tutto fatta una trasformazione nell'amministrazione, e si stabilì che i prodotti dello stabilimento dovessero essere messi all'appalto, e posto in affitto l'esercizio di queste ferriere.

Il risultamento di questa decisione, signori, voi lo potrete vedere dal progetto del bilancio del 1866. Per porlo innanzi agli occhi della Camera io ho chiesto mezz'ora fa quel bilancio, ma non l'ho ancora avuto e non posso leggere le cifre.

*(In questo punto gli si presenta il bilancio.)*

D'AYALA. Guardi al capitolo 89.

SELLA. Voi vedete, signori, che è prevista una diminuzione di 189 mila lire di spese, e vedete d'altra parte nell'attivo che non è di molto diminuito il prodotto che si può conseguire. Per conseguenza scorgerete che il disavanzo, il quale era altre volte lamentato, è stato ridotto ai minimi termini. Ed io ho il profondo convincimento, che adesso, quando l'affittamento di questo stabilimento sia un fatto compiuto, ed anche meglio quando lo stabilimento possa essere venduto, siccome vi sono ivi delle importanti e vaste miniere, siccome vi sono dei boschi i quali possono somministrare un combustibile eccellente per lungo tempo, siccome inoltre sia Mongiana, sia le miniere sono vicine al mare, e per conseguenza le spese di trasporto dei prodotti, come anche del combustibile fossile, sono lievi, così mi persuado

che anche questo stabilimento potrà avere tutto lo sviluppo, di cui è naturalmente capace.

Io m'immagino quindi che la Camera possa essere soddisfatta, imperocchè credo che sia passato il tempo in cui si pensava di dare una vita meramente artificiale allo stabilimento.

Perdoni la Camera se sono entrato in questi particolari; ma la critica dell'onorevole D'Ayala mi ci aveva indotto; del resto credo che essi non siano privi d'interesse.

D'AYALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bixio; pregherei però i signori deputati che vogliono parlare, di ricordare che il progetto di legge si riferisce alla cessione della chiesa di Mongiana.

BIXIO. Rinuncio.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ayala ha già parlato due volte, non potrei più concedergli la parola.

La parola è all'onorevole De Boni.

DE BONI. Non entro nella materia trattata dall'onorevole Sella; solamente trovo che bisogna approvare questo progetto in quanto che il medesimo ci avvia al sistema di togliere dal bilancio qualunque spesa del culto, la quale spesa debbe sempre essere pagata dai fedeli di ciascuna chiesa.

Io quindi approvo pienamente che lo Stato si scarichi della spesa di quella chiesa, e la ceda al comune di Mongiana.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si passerà alla votazione dell'articolo unico della legge.

Se ne dà nuovamente lettura:

« *Articolo unico.* Il Governo del re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Mongiana la chiesa demaniale ivi esistente cogli arredi sacri inservienti al culto, restando con ciò l'erario esonerato da ogni spesa. »

(La Camera approva.)

Per acquistar tempo, propongo di passare alla discussione di un altro progetto che parmi non possa dar luogo a lunga controversia; si farà dopo una sola votazione.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA VENDITA DI UN PODERE A FORNÒ NEL FORLIVÈSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il progetto di legge per l'approvazione della vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di santa Maria in Fornò (Forlì).

Si dà lettura del progetto di legge:

« Art. 1. È approvata la vendita del podere annesso alla chiesa di santa Maria in Fornò, provincia di Forlì, deliberato al signor Giovanni Foschini con verbale 15 novembre 1864 a rogito Miscrocchi, per il prezzo di lire dodicimilatrecentosette (lire 12,307).

« Art. 2. Il suddetto prezzo, prelevato il capitale oc-

corrente all'affrancazione, giusta la legge 24 gennaio 1864, numero 1637, del censo costituito a credito dell'ospedimento di Sant'Anna in Forlì per provvedere ai restauri della chiesa di santa Maria in Fornò, verrà erogato nell'acquisto di cariche di rendita pubblica italiana. Le cartelle acquistate saranno intestate al demanio dello Stato con l'annotazione che la rendita è assegnata alle spese di culto e di mantenimento della detta chiesa. »

È aperta la discussione sul progetto di legge di cui ho dato lettura.

Ha la parola l'onorevole Sineo.

SINEO. Si tratta di cosa di poco momento, d'una vendita per poco più di lire 12,000. Credo tuttavia che la Camera dovrebbe sospendere le sue deliberazioni e rinviare questo progetto di legge alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge concernente l'asse ecclesiastico. Mi pare incongruo, nel momento in cui pende la decisione circa la sorte dei beni addetti al culto, il sancire un progetto di legge il quale termina con un assegnamento per spese di culto e per mantenimento d'una chiesa.

Credo di tanto maggiore convenienza il differire ogni decisione su questo proposito, inquantochè, se prevalesse l'opinione espressa nell'ufficio, al quale ho l'onore di appartenere, opinione che, non ne dubito, sarà energicamente propugnata dall'egregio commissario dell'ufficio, i beni attualmente applicati al culto dovrebbero passare nel dominio dei comuni e delle provincie. In questo caso si lascierebbe al comune di Forlì, nel cui territorio credo che esiste la chiesa di cui si tratta, il deliberare ulteriormente circa la sorte di questo podere. Forse al comune di Forlì potrà convenire di non venderlo o di dargli qualche altra destinazione. E poi, non c'è niente da perdere nell'aspettare. Questo evidentemente è il più cattivo momento per vendere; quando i fondi pubblici sono al 60 od al 61 per cento, anche il prezzo degli stabili se ne risente. Io credo che tutte le ragioni di convenienza concorrano per indurci a differire la nostra decisione su questo progetto.

Ma, o signori, vi ha un motivo ancor più grave. La forma, colla quale vi è sottoposto questo progetto di legge, fa sorgere una questione costituzionale.

Io leggo nell'articolo 10 dello Statuto:

« Ogni legge di imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei deputati. »

Il progetto di legge, di cui si tratta, non contiene, è vero, un'imposizione di tributi propriamente; con essa non vi si domanda l'approvazione di bilancio di conti: si potrebbe sostenere che questa materia non sia contemplata letteralmente nell'articolo 10 dello Statuto.

Ma il senso di quest'articolo è determinato dallo scopo che l'autore dello Statuto si proponeva, e dagli usi di altri paesi retti con istituzioni simili alle nostre.

Il patrimonio dello Stato, non può essere toccato

senza esporre i contribuenti a qualche imposta maggiore; non può farsene diminuzione che non abbia qualche influenza sul bilancio.

Le leggi che riguardano la conservazione o la trasformazione degli enti componenti per il patrimonio dello Stato debbono sempre essere discusse prima nella Camera dei deputati, che rappresenta direttamente gli interessi della nazione nelle cose finanziarie. Siamo noi gli eletti dei contribuenti e dobbiamo più particolarmente propugnare i loro diritti, i loro bisogni. Dobbiamo vigilare, acciocchè questa prerogativa non si alteri nè direttamente nè indirettamente.

Se non vi fossero altre considerazioni le quali ci conducano ad una conclusione più pratica, io avrei inclinato ad opporre a questa legge la questione pregiudiziale, appunto per la forma, in cui ci venne sottoposta; ma io preferisco, se la Camera lo crede conveniente, che, senza ulteriore discussione, questo progetto sia rimandato alla Commissione che si occupa dell'asse ecclesiastico.

CAPONE. Prego l'onorevole Sineo di osservare che realmente l'articolo 10 dello Statuto non pare che abbia da fare colla specie a mano. In vero esso parla dell'imposizione dei tributi, dell'approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, ma non tocca punto dell'alienazione di beni demaniali, e meno ancora della conversione di questi ultimi in cartelle del nostro debito pubblico. Le leggi concernenti questi ultimi oggetti non è affatto prescritto dallo invocato articolo 10 che si dovessero presentare prima alla Camera dei deputati e poscia al Senato.

Questo in quanto al testo del nostro Statuto costituzionale, quanto poi alla giurisprudenza parlamentare del regno, potrei qui rammentare assai esempi, i quali tutti contraddicono l'opinione dell'onorevole deputato Sineo.

Lasciamo quindi da parte la questione costituzionale ed ogni disputa accessoria, e veniamo a guardare la sostanza della cosa in discussione.

La sostanza si riduce a questo:

Eravi un fondo di proprietà demaniale, stato sempre addetto quale dotazione della chiesa di santa Maria in Fornò nel tenimento di Forlì. Un tal fondo in seguito di pubbliche e solenni subaste si è venduto, ricavandone tanto prezzo da poter con esso e ammortizzare un canone non piccolo, che gravava quel predio, ed ottenerne in più una vistosa somma, la quale si è impiegata a vantaggio della chiesa suddetta.

Ciò premesso, può vedere già l'onorevole Sineo che in conclusione tutto riducesi ad avere anticipato in questo caso speciale quella conversione dei beni stabili appartenenti al demanio e all'asse ecclesiastico, alla quale, in generale, noi ed il Governo vogliamo presto arrivare.

Iddio faccia che le medesime condizioni ottenute pel fondo spettante alla chiesa di Forlì siano quelle

che si atterranno alla conversione degli stabili oggi spettanti al demanio ed all'asse ecclesiastico!

Or tornando all'onorevole Sineo, il quale vuole pure una tale generale conversione in cartelle del debito pubblico consolidato, non so come poi possa riprovarla nel caso a mano, massime essendo riuscita tanto vantaggiosa.

Rispetto poi all'altra sentenza dell'onorevole preopinante, che si dovesse l'oggetto della proposta in discussione riunire e rimandare alla legge generale sull'asse ecclesiastico, vogliasi meco riflettervi che gli scopi di una tal legge, nel caso nostro, sono in parte già conseguiti ed in parte non ne vengono punto contrariati. In vero, ciò che concerne la conversione, da quanto ho detto, risulta già pienamente ottenuto.

In quanto poi alla destinazione da darsi al capitale convertito, siccome esso capitale trovasi intestato al demanio, correrà esso, e senza difficoltà alcuna, la sorte medesima di ogni altra parte dell'asse ecclesiastico che si convertirà più tardi.

Eccoci così nel caso in esame riuniti anticipatamente ad ambi gli scopi, ai quali intenderà la legge sul riordinamento dell'asse ecclesiastico, la quale trovasi ora appena arrivata nelle mani della Giunta centrale di questa Camera.

Sicchè in conclusione da qualunque punto guardasi la cosa, non vi sarebbe guadagno alcuno nell'indugiare l'approvazione di questa legge, anzi sarebbe di grave scapito, chè colui il quale ha stretto il contratto coll'amministrazione del demanio, ove voi rigettaste la presente proposta di legge, avrebbe ragione di ritirarsi, e noi rischieremmo d'affogare anche questo predio nel *mare magnum* delle vendite che verranno gettate in fascio nel mercato di tutti i fondi appartenenti all'asse ecclesiastico, ed al demanio, ecc. Tali considerazioni paionmi tanto evidenti da esser certo che anche l'onorevole Sineo vorrà cessare ogni sua opposizione ed unire il suo voto favorevole a quello che di sicuro darà alla legge in discorso la maggioranza della Camera.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa; i due articoli sono approvati.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE SUGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo consente, si passerà alla discussione del progetto di legge per la proroga del termine parentorio stabilita dall'articolo 4 della legge 23 aprile 1865 abolitiva degli ademprivi in Sardegna.

Si dà lettura dell'unico articolo di questo progetto:  
« Il termine di sei mesi di cui è parola nell'articolo

4° della legge 23 aprile 1865, n° 2252 è prorogato a tutto l'anno 1866. »

**BERTI, reggente il Ministero dell'industria e commercio.** Il Ministero accetta l'articolo, quale è stato modificato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione e votazione dell'articolo.

**ASPRONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ASPRONI.** Vorrei sapere in che punto sono le operazioni per riguardo a questi terreni che devono essere aggiudicati ai comuni ed alle società, perchè credo che queste operazioni procedano molto lentamente con grave pregiudizio delle popolazioni.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io non potrei dire in che stato si trovino queste operazioni; ma avendo udito che alcuni intendevano di domandare che venisse prorogato il termine ai comuni per la vendita dei terreni ademprivi, mi riservava di dire che avrei esaminato lo stato vero delle operazioni, e che non avrei avuta alcuna difficoltà di studiare se per caso non fosse conveniente di presentare un provvedimento legislativo che si riferisse all'alinea 3° dell'articolo 2° della legge 23 aprile 1865.

Credo però che in questo momento non vuoi intralciare una questione coll'altra, perchè l'articolo che ora è in discussione si riferisce semplicemente alle ragioni di coloro, ai quali competono compensi pei diritti di ademprivo e di cussorgia, mentre la questione che sta per sollevarsi versa sur una maggiore proroga da accordarsi ai comuni per la vendita dei terreni che loro spettano. Questa seconda questione è assai più grave che a prima giunta non pare.

Quindi dichiaro che sono pronto a presentare al più presto possibile il quadro delle operazioni compiutesi e ad esaminare, se non convenga prorogare il termine che è indicato dal 3° alinea dell'articolo 2° della legge sovraccennata.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(È chiusa.)

(L'articolo è approvato.)

Ha facoltà di parlare il deputato Salaris.

**SALARIS.** Non posso non dare alla Camera una spiegazione delle parole testè pronunciate dal signor ministro dell'agricoltura e commercio, colle quali annunciava la presentazione d'un ordine del giorno, in seguito alla votazione di questa legge, la quale non è senza importanza per la Sardegna. Se non che altro argomento mi pareva di maggior interesse, allorquando trattavasi di discorrere de' termini stabiliti dalla legge 23 aprile 1865, e, come era mio dovere, mi occupai della questione gravissima, della quale fece rapido cenno il signor ministro.

La Camera ricorderà come la legge del 23 aprile 1865 le fosse stata presentata dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e come il timore di lasciar per lunghissimo tempo indefinita la questione degli ademprivi, imponesse a tutti il partito di accoglierla, al qual partito si piegò ancora, mercè le più solenni promesse del signor senatore Torelli, allora ministro dell'agricoltura, che molte disposizioni di quella legge sarebbero state temperate dal regolamento per la sua esecuzione.

Furono questi i motivi, pei quali la legge passò senza opposizione.

Ma il regolamento fu pubblicato, e, miduole il dirlo, fu un vero regolamento, proprio com posto senza nulla comprendere, propriamente fatto a produrre la confusione la più completa.

La Camera ricorderà che, se al progetto di legge votato dal Senato non furono apportate modificazioni, non si lasciò passare senza molteplici osservazioni, che pur la Camera ritenne di moltissimo peso.

La Commissione incaricata dell'esame di quel progetto si pronunciò severamente, e ricordò benissimo il di lei parere espresso per organo del suo relatore, l'egregio deputato Mancini, il quale, con profondo ragionamento, mentre dimostrò tutti gl'inconvenienti che quella legge avrebbe prodotto, suggerì i rimedi opportuni ad evitarli.

Uno dei maggiori inconvenienti dovea temersi dalla disposizione contenuta nel n° 3 dell'articolo 2 di quella legge.

In forza di questa disposizione concepita in questi termini: — soddisfatte queste ragioni, gli stessi comuni, nel perentorio termine di anni tre dal giorno della eseguita cessione, vendano tutti i beni ademprivi o cussorgiali a loro con questa legge ceduti, — i comuni sono tenuti a procedere alla vendita d'una considerevole estensione territoriale, entro un ristretto spazio di tempo.

Come questa disposizione fosse, sotto ogni rapporto, svantaggiosa, fu allora evidentemente dimostrato, ed a tal segno, che l'onorevole senatore Torelli non esitò a dichiarare che avrebbe presentato un'altra legge per la prorogazione di questo termine.

Ed infatti, o signori, non potrebbe sollevarsi dubbio che codesta disposizione sia fatale per la proprietà fondiaria in Sardegna, se solo si vorrà considerare come la vendita di tanta terra nel breve giro di tre anni dovrà produrre una generale deprezzazione della merce medesima, per guisa che la vendita non dovrà riuscire di utilità ai comuni che venivano, ed al tempo stesso con la deprezzazione di tutta la proprietà fondiaria, si cagionerà danno gravissimo a tutti i proprietari, i quali, nel mentre le loro terre avranno un prezzo assai ribassato, dovranno sempre corrispondere l'imposta fondiaria nella stessa misura, senza tenersi in conto alcuno la deprezzazione che sarebbe la neces-

saria conseguenza di una antieconomica disposizione di legge.

E dico necessaria conseguenza, perocchè non bastò che la legge costringesse i comuni alla vendita di quei terreni, assegnando ad essi un termine perentorio, ma si volle assai di più con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1865, così concepito:

« Trascorso questo termine, ove non sia compiuta per parte de' comuni cessionari la vendita de' terreni ademprivi e cussorgiali loro devoluti, saranno venduti dall'autorità governativa a beneficio del demanio dello Stato. »

Ben comprendete, o signori, che il timore solo della possibile riversibilità di questi terreni allo Stato, dovrà costringere i comuni alla vendita di questi terreni a qualsiasi prezzo, a qualsiasi condizione, a qualsiasi patto.

Tutte queste cose furono dette e ripetute nella tornata del 7 aprile 1865, quando quel progetto discutevasi, e la Camera ricorderà, come penetrata di siffatte ragioni accogliesse un ordine del giorno dell'onorevole Pepoli, le cui parole sono queste:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero che presenterà una legge per prorogare il termine di tre anni accordato ai comuni per vendere i beni loro assegnati, qualora il medesimo termine fosse riconosciuto insufficiente per la natura delle prescritte operazioni, o per altri casi non imputabili a colpa o negligenza de' comuni, passa alla discussione degli articoli. »

La presentazione di una legge, che con la proroga di questo termine perentorio impedisse un perturbamento economico nella Sardegna, fu promessa; ma la legge non fu presentata.

Egli è vero che il termine non è scaduto, che restano ancora due anni, e che si è in tempo a provvedere.

No, o signori, io credo che sia urgente la prorogazione di questo termine; perocchè, non è a sperare che i comuni attendano e scelgano il più propizio momento per alienare questi terreni, no; è anzi a credere ch'essi si affretteranno a compierne la vendita in qualsivoglia modo per sfuggire la pena della riversibilità al demanio dello Stato.

Io nulla voglio ora dire del principio che informa quella legge; ma dico che urge la proroga del termine perentorio fissato nel n° 3 dell'articolo 2 della medesima.

Occupandomi seriamente di questa questione mi parve opportuno il proporre un articolo aggiuntivo in questo progetto di legge.

L'articolo sarebbe concepito in questi termini:

« È pure prorogato il termine perentorio stabilito dall'articolo 2 della legge suddetta da anni tre ad anni dieci, salvo anche nella decorrenza di questo termine il disposto dell'articolo 113 della legge comunale e provinciale. »

Con questo articolo si prorogherebbe il termine in modo se non abbastanza sufficiente, più largo almeno da poter lasciar tempo a' comuni a provvedere con maggior consiglio all'alienazione di questi terreni, senza produrre una fatale perturbazione, e con ritrarre dalla vendita i possibili vantaggi nello interesse de' comunisti.

E siccome io non amo che questi terreni restino lungamente in potere de' comuni, con questo articolo si riserverebbe la facoltà di rendere obbligatoria la vendita di questi terreni alle deputazioni provinciali, le quali meglio potendo esaminare le condizioni de' comuni, la cui tutela è ad esse dalla legge affidata, si trovano sempre in grado di emanare opportuni provvedimenti intorno alle alienazioni da prescrivere.

In siffatta guisa io teneva conto della ragione che fece introdurre nella legge del 23 aprile 1865 la disposizione contenuta nel numero 3 dell'articolo 2; dappoi- chè con quella prescrizione voleano far cessare nel più breve tempo ogni vestigio degli usi ademprivili. E senza dubbio, lo scopo era commendevole, se a conseguirlo si fosse saputo escogitare un mezzo più felice, o tale almeno che non fosse stato rovinoso producendo un profondo perturbamento economico. Ma dal proporre questo articolo al vostro voto, io debbo desistere per le ragioni che brevemente vi esporrò.

Comunicato questo articolo ad alcuni membri della Commissione, ed al signor ministro, se alcuni si mostrarono disposti ad accettarlo, alcuni furono dissenzienti non per altra ragione, che perchè ad essi non pareva questa la sede opportuna dell' articolo da me enunciato; anzi taluno dissentiva, perchè opinava potersi con altro progetto di legge fare molto più di ciò ch' io proponeva.

Confesso schiettamente, che per me non appariva abbastanza fondato il motivo della inopportunità; dappoi- chè questo progetto di legge tendente a prorogare il termine fissato per le dimande de' compensi degli usi di ademprivio, termine che fu stabilito nella legge del 23 aprile 1865, non mi pareva inadatto ad accogliere una disposizione che prorogasse il termine stabilito per l'alienazione de' terreni ademprivili. Nè forse avrei desistito per l'altra ragione, senza dubbio assai più lusinghiera, di potersi cioè conseguire assai più con un progetto separato di legge. Tuttavia cedetti alle istanze altrui, ed a quelle del signor ministro, il quale mi faceva esplicita promessa di prendere nella più seria considerazione la questione e di provvedervi con altro progetto di legge.

Dopo ciò, io non sottopongo al voto della Camera un articolo di legge, ma il seguente ordine del giorno:

« La Camera confidando che, esaminate le condizioni economiche della Sardegna, il signor ministro presenterà un progetto di legge per prorogare il termine fissato dal paragrafo 3 dell'articolo 2, e per emendare altre disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1865, passa all'ordine del giorno. »

Sia dunque approvato questo progetto, quale fu riformato dalla Commissione, e ragionevolmente prorogato a tutto il corrente anno il termine per le dimande dei compensi, qual proroga era necessaria, perchè gli ademprivisti potessero corredare degli opportuni documenti le loro dimande, ed a ciò ancora con un tempo ristretto non paresse si attentasse ai loro diritti ponendoli in condizione di non poterli giustificare.

Ma al tempo stesso non si ponga in obbligo un'altra importantissima questione, quella per certo che riguarda la proroga del termine della obbligatoria alienazione dei beni ademprivili: perocchè questa alienazione se sarà fatta opportunamente, produrrà ottimi risultamenti nel reale interesse delle comunali amministrazioni, e nell'interesse di tutti gli amministrati.

L'ordine del giorno, ch'io sottopongo alla saviezza della Camera, non è nuovo; la Camera cessata lo accoglieva favorevolmente in altri termini proposto dall'onorevole Pepoli, ed io oso lusingarmi che la Camera attuale gli farà pure buona accoglienza, quantunque le sia proposto da un uomo assai meno autorevole.

La Commissione non lo respingerà, sì perchè i membri che la compongono sono penetrati della necessità dell'urgenza del provvedimento che invoco; e sì ancora perchè l'egregio relatore di essa è l'autore dell'ordine del giorno votato dalla Camera nella tornata del 7 aprile 1865.

Resta ch'io rivolga le mie preghiere all'onorevole signor ministro, il quale vorrà pure accogliere quest'ordine del giorno, e con la presentazione d'un progetto di legge assicurare gli animi di moltissimi proprietari, e far sì che l'alienazione de' beni ademprivili si compia con vantaggio de' comuni, e senza deprezzazione della proprietà fondiaria, sovra la quale non è a dirsi quanto pesi gravissima l'imposta dopo la legge della perequazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che, esaminate le condizioni economiche della Sardegna, il signor ministro presenterà una legge per prorogare il termine fissato per l'alienazione de' terreni ademprivili nel n° 3 dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1865, passa all'ordine del giorno. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

( È appoggiata. )

La parola è al deputato Asproni.

**ASPRONI.** Io appoggio la proposta Salaris. Io desidero che una legge sia presentata, ma che non si limiti ad una prorogazione dei termini.

Vorrei che stabilisse anche il modo di alienazione; che i comuni fossero obbligati a dividere questi terreni in piccoli lotti per renderli accessibili anche alla povera gente, la quale lavorando in un lasso di tempo di quindici, venti, ed anche trent'anni e pagando a rate potrebbe acquistarne la proprietà, e così sarebbe aperta

la via di diventare possidenti anche quelli che attualmente non posseggono nulla. Conseguentemente invece della reversibilità allo Stato, vorrei che si mettesse questa condizione, e che il signor ministro studiasse bene quest'importante questione.

Quanto poi al lasciare in arbitrio dei comuni il vendere, non sono in questo d'accordo. Io voglio che i comuni siano nella necessità assoluta di alienare. In Sardegna c'è la piaga della comunione del pascolo, e finchè ci sarà questa piaga sarà impossibile d'introdurvi un vero incivilimento, una vera coltura, e vi resterà perpetua la barbarie della vaga pastura. Egli è per questo che io ho fatto eccitamento al signor ministro di saperci dire in quale condizione eravamo nella divisione dei beni ademprivili, perchè, finchè quest'operazione non sarà compiuta, noi saremo sempre da capo.

Accordo poi che la prorogazione si faccia anche per questo, poichè non essendo compiuta questa divisione dei terreni non può venirne ai comuni il pericolo di perdere quello che ancora non possiedono.

Vede dunque, il signor ministro, la necessità che vi è di studiare questa questione che è grave assai nell'interesse della Sardegna, e credo si farà più grave ancora, quando verrà la discussione relativa a quelle ferrovie, nella quale mi riservo a tempo e luogo opportuno di esporre alla Camera lo stato reale delle cose.

Premesso questo non ho nulla in contrario per votare la proposta Salaris.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pepoli ha facoltà di parlare.

**PEPOLI, relatore.** L'onorevole Salaris rinuncia completamente all'idea d'introdurre un articolo di legge, ed io di ciò lo ringrazio, perchè, siccome preme molto che questa legge sia approvata, ed il suo articolo dovendo naturalmente essere rimandato alla Commissione, la Commissione non sarebbe stata in grado di pronunciarsi sul medesimo, senza studiare l'argomento.

L'onorevole Salaris nel suo voto motivato propone di portare, se non m'inganno, il termine a dieci anni. Pregherei il signor presidente a voler nuovamente darne lettura.

**PRESIDENTE.** « La Camera confidando che, esaminate le condizioni economiche della Sardegna, il signor ministro presenterà una legge per prorogare il termine fissato per l'alienazione dei terreni ademprivili nel numero 3, articolo 2 della legge 23 aprile 1865, passa all'ordine del giorno. »

**PEPOLI, relatore.** Questo consuona in parte colla proposta votata dall'altro ramo del Parlamento. Mi pare che la Commissione ammetta in genere che questo termine si debba prorogare; ma mi pare anche che l'onorevole Asproni vorrebbe costringere i comuni a vendere subito, e, se non m'inganno, alcuni altri membri della Commissione dividono questa idea.

Mi sembra dunque più giusto di rimandare al Mini-

stero questa proposta in termini generali, pregandolo di studiare questa questione, perchè a me pare che prima di formulare una proposta, converrebbe conoscere perfettamente lo stato delle cose.

Ora siccome io veggio qui due opinioni diametralmente opposte fra di loro, credo conveniente che l'onorevole ministro prenda cognizione esatta della posizione della questione.

L'onorevole Salaris domanda che si faccia una cosa perfettamente giusta, vuole cioè che si esamini a che punto sono queste operazioni per conoscere quale è lo stato in Sardegna dei terreni ademprivili. Ma, a parer mio, la Commissione non potrebbe convenevolmente prendere una decisione o nell'un senso o nell'altro, senza conoscere queste condizioni economiche della Sardegna.

L'onorevole ministro parmi abbia dichiarato che avrebbe nel più breve termine possibile presentato alla Camera un quadro statistico relativamente a queste operazioni.

Ora affinchè la Commissione possa accettare quest'ordine del giorno, io son d'avviso che, per abbreviare la discussione, l'onorevole Salaris dovrebbe, d'accordo coll'onorevole Asproni, compilare un ordine del giorno, pel quale la questione fosse affidata all'esame del signor ministro.

Faccio poi osservare all'onorevole Salaris, che non è urgente di provvedere su quest'argomento, poichè i tre anni sono ben lontani dall'essere esauriti.

Ora io pregherei a nome anche di altri membri della Commissione l'onorevole Salaris a veder di combinare la sua proposta in modo che possa soddisfare a tutte le opinioni, onde abbreviare la discussione, e nel tempo stesso domanderei all'onorevole presidente, qualora lo credesse opportuno, di sospendere per un momento la discussione, onde vedere se ci possiamo mettere d'accordo sulla compilazione di quest'ordine del giorno.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Debbo dire che non è necessario si sospenda la discussione e che possiamo facilmente intenderci, tanto più che per la seconda questione abbiamo ancora davanti a noi due e più anni.

Io credo che l'incivilimento, come diceva benissimo l'onorevole Asproni, la proprietà ed i progressi economici della Sardegna esigono che i comuni vendano al più presto possibile i terreni ademprivili. Sono eziandio persuaso che bisogna tener conto delle condizioni economiche dell'isola, affinchè la proprietà stessa non riceva detrimento, ed ora specialmente che dobbiamo incorporare 200 e più mila ettari ceduti alla società delle ferrovie, i quali dovranno mettersi in vendita. Queste condizioni eccezionali, se possono per una parte rendere necessaria la proroga di cui parliamo, non debbono per un'altra impedire il bene che ne deriverebbe dalla vendita. Perciò ove fosse il caso di ac-

cordare una proroga, questa dovrebbe contenersi nei più stretti limiti possibili.

Ora, dal momento che il Ministero dichiara che egli è disposto, veduto il risultato delle operazioni già fatte, esaminate le condizioni della Sardegna, lo stato economico dei comuni, veduta l'attività, con cui i medesimi procederanno nella vendita, allora sarà il caso di esaminare se non convenga presentare un provvedimento legislativo.

Quindi io invito l'onorevole amico mio Salaris a contentarsi di questa dichiarazione e di ritirare il suo ordine del giorno, perchè, io pel primo, e qualsiasi altro ministro sarebbe pronto ad accettarlo, quando le mentovate condizioni lo richiedessero.

Lasciamo adunque che continui nella Sardegna la trasformazione della proprietà ademprivile; la proprietà libera è sciolta da ogni legame. Ciò è consentaneo al moto economico delle società moderne.

**ASPRONI.** Io prego l'onorevole Salaris a prendere atto delle dichiarazioni del ministro, e ritirare l'ordine del giorno da lui proposto.

Io credo che la legge non solamente deve correggere l'articolo, ma che debba stabilire anche il modo in cui si deve fare la vendita, e stabilire un termine perentorio, poichè se noi non faremo questo, in Sardegna difficilmente si otterrà il benessere del paese, per l'inveterata abitudine della comunione del pascolo.

Si ricorderà l'onorevole ministro quante discussioni io ho fatte nel Parlamento subalpino a questo riguardo, in cui arrivai al punto di dire: compite piuttosto una grande ingiustizia, prendete tutti questi terreni e vendeteli a costo d'una spogliazione; questo stato di cose è peggiore di tutti i mali.

Io ripeto che quest'operazione dev'essere fatta tutta a beneficio del popolo, specialmente a beneficio dei comuni; il qual popolo avrebbe terreni, dai quali potrebbe ricavare il modo di pagare il capitale e l'interesse e di sostentarne la famiglia.

**SALARIS.** Non potrei in alcun modo dispensarmi dal dichiarare, che non sono d'accordo con l'onorevole mio amico Asproni intorno alle condizioni economiche della Sardegna. Egli forse parla di tempi andati, non di certo del tempo presente.

La proprietà nell'isola va sempre meglio stabilendosi, e se mi occupava della necessità di prorogare il termine prescritto per l'obbligatoria alienazione dei beni ademprivili, si era appunto perchè temea, e temo, che repentini mutamenti non debbano sconvolgere la proprietà, che giorno per giorno va assodandosi maggiormente.

Nè intendo altronde le divisioni ch'egli vorrebbe prescritte per una legge, facendo ingerire eccessivamente lo Stato negli affari dei comuni, e ciò per i soli comuni della Sardegna. S'egli parlasse mai delle divisioni gratuite, io le combatterò, perchè esse non fe-

nero buona prova in Sardegna, come in alcun luogo. So per esperienza che i lotti concessi a coloro che non ebbero mezzi di coltivarli, finirono per essere acquistati a prezzi vilissimi dai ricchi. E d'altronde osservi ancora l'onorevole Asproni, che il frazionamento eccessivo de' terreni è un grande ostacolo oggi alla migliore costituzione della proprietà in Sardegna, e desiderare l'ulteriore frazionamento non è cosa che produca quel benessere che è nel desiderio dell'onorevole Asproni e nel desiderio di tutti.

Non divisioni gratuite, perchè oltre il danno da me accennato, dirò che esse non possono essere di una necessaria risorsa ai comuni, i quali, in forza delle leggi novelle, debbono provvedere ai moltissimi pubblici servizi.

Non prescrizioni di modo di alienazione, perchè queste violerebbero un gran principio, la libertà dei comuni, a' quali deve lasciar libero la legge lo scegliere il modo, con cui meglio provvedere ai propri bisogni ed al proprio benessere.

Ma se non voglio codeste prescrizioni, non voglio che i comuni possiedano vaste estensioni territoriali, ma non per le ragioni enunciate dall'onorevole Asproni, sibbene per un principio economico notissimo, che i corpi morali sono i peggiori amministratori de' beni fondiari.

E qui mi gode l'animo di dire all'onorevole mio amico Asproni che vanno volentieri procedendo all'alienazione de' terreni comunali, convinti essi stessi della verità di questo principio.

La Camera e l'onorevole Asproni hanno senza dubbio ben inteso il pensiero che mi spinge a richiedere la proroga del termine di tre anni fissato per la vendita de' beni ademprivili, e credo che niuno voglia supporre ch'io sollevassi questa questione per difendere, o, direi meglio, per desiderio, che i comuni rimanessero lungamente al possesso di codeste terre. No; io richiesi questa proroga nell'interesse della proprietà stessa, nell'interesse de' proprietari tutti, i quali sopportano nella più larga misura i pesi dello Stato.

Io richiesi una proroga del termine, non già la soppressione di ogni qualunque termine, e da ciò credo debba rilevarsi sinceramente il mio vero concetto. Per quali ragioni poi richiedessi codesta proroga, già il signor ministro e l'onorevole Asproni se ne resero capaci, per guisa che io crederei abusare del tempo della Camera ritornando sull'argomento.

Le dichiarazioni del signor ministro testè fatte, valgono per me l'ordine del giorno proposto. Il signor ministro riconosce che il termine dell'articolo 2 deve essere prorogato; riconosce, che agl'inconvenienti della legge 23 aprile 1865 deve porsi riparo; il signor ministro intende provvedere: io prendo atto di queste sue dichiarazioni, e ritiro l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Non persistendo l'onorevole Salaris nella sua proposta, si passa alla votazione dei tre progetti di legge per scrutinio segreto.

**MOZIONE D'ORDINE DEL DEPUTATO CALVINO.**

**CALVINO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CALVINO.** Nella passata Legislatura un solo disegno di legge ha ottenuto circa 400 voti, e fu quello del trasferimento della sede del Governo da Torino a Firenze; pochissimi raccolsero 300 e più voti; tutti gli altri 200 e più voti.

Noi vediamo per esperienza che, finita la votazione di un progetto di legge importante, una gran parte dei deputati si dilegua.

Mi è venuto in mente stamane l'idea di fare la proposta, che esporrò, al vedere accordati alcuni congedi...

**PRESIDENTE.** Due soli.

**CALVINO.**....fra i quali uno ad un deputato per due mesi.

Vedrò che si chiederanno altri congedi; ma ciò non importa, perchè la maggior parte dei deputati che mancano, sono assenti senza permesso.

In che modo si può ottenere che i deputati frequentino la Camera? Secondo il regolamento altro mezzo non avvi che quello di ricorrere all'appello nominale, e quando la Camera non è in numero, pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* il nome degli assenti. Ma questo mezzo è insufficiente; infatti, vediamo molti deputati muniti o non muniti di congedo starsene a casa, senza darsi pensiero della pubblicazione del loro nome nel foglio ufficiale. Inoltre questo metodo dà luogo ad ingiustizie; perchè allorquando si fa un appello per mancanza del numero legale, si colpiscono senza differenza tanto i deputati diligenti, i quali in quel momento possono trovarsi casualmente fuori della Camera, quanto i deputati, i quali ne sono sempre assenti.

Ritengo adunque, che non c'è modo di far venire alla Camera i deputati che non vi sono stimolati dalla propria coscienza. Credo che sui deputati che non hanno il sentimento del proprio dovere, non potrà fare impressione la minaccia degli appelli e delle pubblicazioni del loro nome nel foglio ufficiale.

Ma se non abbiamo i mezzi di far venire alla Camera i deputati, cui poco preme il proprio dovere, c'incombe di fare un atto di giustizia. Possiamo e dobbiamo far sì che il paese, che gli elettori sappiano quali sono i deputati che adempiono esattamente il loro dovere. Vorrei quindi fare una proposta, la quale del resto non farà perder tempo alla Camera.

Noi votiamo tutte le leggi per appello ed a scrutinio segreto. Ora se la Presidenza facesse votare le proposte di legge con un certo ordine (ed in ciò guadagnerebbe la dignità della Camera), se si prendesse nota del nome dei votanti, potremmo al fine d'ogni Sessione pubblicare una statistica, dalla quale risulterebbe a

quante leggi ciascun deputato abbia dato il suo voto, fra quelle che sono state votate in tutta la Sessione.

S'intende che a questa statistica sarebbero fatte delle osservazioni riguardo ai deputati che sono in legittimo congedo, e così si verrebbe a togliere lo sconcio di confondere i deputati che sono legalmente assenti con quelli che non lo sono.

**PRESIDENTE.** Ella avea chiesto la parola per una mozione d'ordine, ma realmente ha fatto la proposta di una modificazione del regolamento della Camera, quindi mi pare che non si possa così d'improvviso sovr'essa deliberare. Siccome poi la Camera avrebbe di già nominata una Commissione coll'incarico di proporre quelle riforme che saranno ravvisate opportune al regolamento, io inviterò l'onorevole Calvino a trasmettere alla Commissione questa sua proposta, a meno che preferisca lasciarle fare il corso ordinario agli uffici, come prescrive il regolamento.

Il deputato Pissavini ha facoltà di parlare.

**PISSAVINI.** Io voleva appunto fare le osservazioni che sono state affacciate dal signor presidente.

Lodando le intenzioni dell'onorevole Calvino, lo pregherei di voler mandare la sua proposta alla Commissione del regolamento.

**CALVINO.** Non ho difficoltà che questa mia proposta passi alla Commissione, da cui potrà essere meglio ponderata.

Voglio però dire perchè ho fatto questa proposta in questo momento.

Noi in questa Legislatura non abbiamo votato che sole due leggi, quelle dell'esercizio provvisorio dei bilanci; ed i nomi di quelli che votarono sono già registrati.

Adesso si votano per squittinio segreto altre tre leggi, e quindi si sarebbe potuto cominciare ad adottare la mia proposta oggi, che non a Sessione inoltrata.

**PRESIDENTE.** Ella dunque aderisce a che la sua proposta sia esaminata dalla Commissione nominata per la riforma del regolamento interno della Camera?

**CALVINO.** Sì, aderisco.

**PRESIDENTE.** Si procederà alla votazione delle tre leggi.

**Risultamento delle votazioni:**

1° Sul progetto di legge per cessione al comune di Mongiana di una chiesa spettante al demanio:

Presenti e votanti . . . . . 227

Maggioranza . . . . . 114

Voti favorevoli . . . . . 215

Voti contrari . . . . . 12

(La Camera approva.)

2° Progetto di legge per vendita d'un podere demaniale annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò:

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1866

Presenti e votanti . . . . .	230
Maggioranza . . . . .	116
Voti favorevoli . . . . .	211
Voti contrari . . . . .	19
(La Camera approva.)	
3° Proroga del termine fissato dalla legge sugli adempri di Sardegna:	
Presenti e votanti . . . . .	208
Maggioranza . . . . .	105
Voti favorevoli . . . . .	200
Voti contrari . . . . .	8

(La Camera approva.)  
La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione dei progetti di legge:  
1° Unificazione dei debiti parmense e modenese;  
2° Inchiesta sull'andamento dell'amministrazione  
finanziaria dal 1859 al 1865.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARI

SOMMARIO. *Istanze dei deputati Asproni, e Ricciardi per sedute destinate alle petizioni, e avvertenze del deputato Berteza, e del presidente — È fissato sabato. = Relazione fatta dal deputato Venturelli sull'elezione di Valenza, e conclusione per l'inchiesta per causa di pressione, corruzione, e violenze accusate — Domande dei deputati Bixio, e Boggio circa alcuni fatti avvenuti — Spiegazioni del relatore, e osservazioni dei deputati Nicotera, Pissavini, Depretis, e Boggio — I deputati Salaris, De Boni, e Asproni propongono l'annullamento — Repliche — Deliberazione dell'inchiesta giudiziaria — Proposizione del deputato Sineo per la delegazione dell'inchiesta alla Corte d'appello di Torino, invece di quella di Casale, secondo la domanda dell'ufficio — Protesta del deputato Fiastrì — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei deputati Ercole, Boggio, Pisanelli, Cortese, Castelli Luigi, Venturelli relatore — Reiezione della proposta del deputato Castelli, e approvazione di quella del deputato Sineo. = Relazione sul progetto di legge per un trattato di commercio collo Zollverein. = Lettura di un telegramma del presidente del Consorzio nazionale di Torino. = Annunzi d'interpellanze dei deputati Macchi, Mantegazza, e Pulce. = Approvazione degli articoli del progetto di legge per l'unificazione dei debiti, parmense, e modenese, con emendamento del ministro per le finanze all'articolo 1. = Discussione della proposta per un'inchiesta sulle amministrazioni dal 1859 al 1865 — Dichiarazioni e adesione del ministro per le finanze — Emendamenti dei deputati Guttiercz, Demaria, Cordova, Fiastrì, e Arcieri — Discorso del deputato Devincenzi per lo svolgimento del suo emendamento.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**MACCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**BERTEZA**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,978. Molti cittadini sacerdoti, proprietari, industriali, negozianti ed operai di Gallipoli, provincia di Terra d'Otranto, fanno voti per la conservazione di quella diocesi vescovile.

10,979. Il sindaco di Napoli, nella qualità di presidente ed a nome della deputazione della cappella del tesoro di San Gennaro, espone alcune considerazioni dirette ad escludere tale cappella dalla generale soppressione degli enti morali ecclesiastici.

10,980. Cuttica Silvia, vedova dell'ingegnere Manzoni Giovanni, commissario presso la Giunta del censimento in Milano, morto in attività di servizio, reclama la pensione che le compete a senso dell'articolo 43, secondo alinea, della legge 14 aprile 1864.

10,981. Magnanimità Liberato, di Cittaducale (Abruzzo Ultra II), già soldato indi sergente nel quarto fanteria napoletana, e quindi aiutante nel quarto battaglione fanteria leggera siciliana, rifugiato dal 1849 per necessità politiche in Tunisi (Barberia), chiede che, in forza del decreto 10 gennaio 1861, gli siano accordati i mezzi per ripatriare con domicilio in Palermo, e che gli si dia il grado che gli compete, od un impiego equivalente.